

MANUALE


PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E DELLE MIGLIORI PRATICHE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO IN EUROPA



CO-FINANZIATO DAL
PROGRAMMA GIUSTIZIA PENALE
DELL'UNIONE EUROPEA



Victim Support
Europe



ISBN 978-2-9601232-2-7

Autore: Victim Support Europe
Editore: Victim Support Europe
Traduzione italiana a cura di Associazione LIBRA Onlus

Manuale per l'implementazione della legislazione e delle
migliori pratiche per la tutela delle vittime di reato in Europa

2013 © Victim Support Europe

VICTIM SUPPORT EUROPE
c/o The Security Center
Rue de la Loi, 235 - Box 27
1040 Brussels

T: (+32) 2 231 01 12
E: info@victimsupporteurope.eu
W: www.victimsupporteurope.eu

Sommario

1.	Introduzione	5
2.	Comportamenti generali	7
2.1	Nessuna gerarchizzazione delle vittime	7
2.2	Le vittime hanno un ruolo fondamentale e interessi riguardo al loro caso	7
2.3	Rispetto e dignita'	8
2.4	Crederci alla vittima	8
2.5	Definizione di vittima	9
2.6	Fornire informazioni in modo proattivo	9
2.7	Diritto di capire e di essere capiti	10
2.8	Diritto di sapere chi contattare	10
2.9	Formazione dei professionisti	10
2.10	Non discriminazione	11
2.11	Raccolta dati e statistiche	12
3.	Prevenzione	13
3.1	Promuovere un cambio comportamentale	13
3.2	Misure di protezione preventiva	13
3.3	Progettazione della prevenzione dei reati	13
3.4	Crederci alla persona a rischio	14
3.5	Servizi disponibili	14
4.	Un crimine è stato commesso	15
4.1	Requisiti legislativi	15
4.2	Risposta effettiva	15
4.3	Diritto di informazione	15
4.3.1	Informazioni riguardanti vittime di crimini non denunciati	16
4.4	Reati di tipo "transnazionale"	16
4.5	Diritto di accesso ai servizi di supporto alle vittime	18
4.5.1	Servizi di supporto specialistici	19
4.5.2	Chi puo' accedere ai servizi di supporto?	20
4.5.3	Invii – come fanno le vittime ad accedere ai servizi di supporto?	21
4.5.4	Crimini non denunciati	21
4.5.5	Valutazione personale – garantire diritti e servizi in base alle necessita'	22
5.	Le indagini di Polizia	23
5.1	La scelta di denunciare un crimine	23
5.2	Risposta immediata	24
5.3	Attestazione del rapporto di polizia	24
5.4	Regole per un'investigazione imparziale, indipendente e tempestiva	24
5.5	Diritto in corso, informazioni specifiche sul caso	25
5.5.1	Informazioni specifiche sul caso – chi fornisce queste informazioni?	26
5.5.2	Sistemi di gestione unificata dell'informazione – fascicolo individuale del caso	27
5.6	Valutazione individuale	28
5.7	Diritto di capire e di essere capiti	29
5.8	Diritto di interpretazione e traduzione	30
5.9	Diritto di protezione	30
5.9.1	Diritto di evitare il contatto tra vittima e accusato	31
5.9.2	Numero limitato di interrogatori di polizia	32
5.9.3	Limitare il danno psicologico ed emotivo durante un interrogatorio	32
5.9.4	Diritto di protezione della privacy	34
5.10	Diritto ai servizi di supporto alle vittime – l'importanza del supporto	35

5.10.1	Invii dalla polizia ai servizi di supporto vittime	36
5.10.2	Gamma di servizi di supporto vittime	37
5.10.3	Servizi di supporto vittime – modellati sulle necessita’ delle vittime	38
5.10.4	Requisiti di protezione dei dati per la polizia e i servizi di supporto	39
5.11	Diritto a rivedere una decisione di non procedere	40
6.	Il caso arriva in giudizio	41
6.1	Diritto ad una riparazione efficace e ad un processo equo e tempestivo	41
6.2	Valutazione individuale – adottare le misure sul bisogno	41
6.3	Diritto di protezione nella corte	42
6.3.1	Misure di protezione durante la testimonianza	42
6.3.2	Bambini vittime – misure di protezione durante la testimonianza	43
6.3.3	Evitare il contatto tra vittima e accusato – strutture separate	44
6.3.4	Limiti di divulgazione	45
6.4	Diritto ai servizi di supporto connessi al giudizio	45
6.5	Diritto di essere ascoltati	46
6.6	Diritto alle informazioni – processo	47
6.7	Diritto di capire e di essere capiti	48
6.8	Diritto di interpretazione e traduzione	48
6.9	Diritto al sostegno legale	49
6.10	Diritto al rimborso spese	49
6.11	Diritto di restituzione della proprieta’	49
6.12	Diritto di compensazione da parte del reo	50
6.13	Assistenza transnazionale	51
6.14	Dichiarazioni delle vittime prima della sentenza	52
7.	Processo di appello	53
8.	Oltre il processo	55
8.1	Diritto di protezione	55
8.1.1	Contatto indesiderato da parte dell’accusato	55
8.2	Diritto di informazione e partecipazione	55
8.2.1	Informazione – esito del processo	56
8.2.2	Informazione e partecipazione – rilascio dell’accusato	56
8.3	Diritto ai servizi di supporto vittime	57
9.	Risarcimento da parte dello Stato	59
9.1	Fondo compensativo nazionale	59
9.2	Diritto di informazione – compensazione	60
9.3	Assistenza applicata alla compensazione del danno provocato dal reato	61
10.	Giustizia Riparativa	63
10.1	Come puo funzionare nella pratica la giustizia riparativa?	63
10.2	Standard minimi per le misure di giustizia riparativa	64
11.	Conclusioni	67
	Note di chiusura	69

1. Introduzione

Il crimine è riconosciuto come un errore contro la società ed una violazione dei diritti individuali delle vittime¹. Esistono strutture legali in grado di fornire adeguata assistenza, informazioni sui diritti e servizi, garantendo un giusto trattamento per le vittime di reato. Nel 1985, le Nazioni Unite adottarono la “*Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Crimini e Abusi di Potere*”, la quale fornisce una base globale per lo sviluppo dei diritti delle vittime. La *Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 2001 in merito alla posizione delle vittime nei processi criminali*³, fornì per la prima volta in Europa regole generali e legalmente vincolanti per tutte le vittime di reato negli Stati Membri. Tuttavia, l’attuazione della Decisione Quadro in molte nazioni è avvenuta senza successo. Le relazioni⁴ della Commissione Europea sull’implementazione della decisione, come anche quelle redatte dal *Victim Support Europe*⁵ attraverso il progetto “*Victims in Europe*” evidenziarono che nessun Stato Membro EU aveva pienamente applicato la Decisione Quadro e quindi dato alle vittime accesso a tutti i loro diritti. La *Direttiva EU del 2012 che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato*⁶, mira al rafforzamento dei diritti sanciti dalla Decisione Quadro, includendo anche nuove norme non presenti prima nella legislazione Europea.

Queste novità includono il diritto ad una valutazione personale, l’agevolazione per invio di casi dalle forze di polizia ai servizi di assistenza alle vittime e il diritto di rivedere una decisione del giudice di mancato rinvio a giudizio. Le Direttive forniscono legami vincolanti sugli standard minimi che ogni Stato Membro EU deve garantire al fine di assicurare che ogni vittima di reato riceva la protezione e il supporto necessario a seguito di un crimine. La Direttiva mira ad assicurare che, in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea:

- Una persona sia riconosciuta come vittima, indipendentemente dall’identificazione, arresto, promozione dell’azione penale o condanna del reo⁷;
- Le vittime siano trattate con rispetto, sensibilità e professionalità⁸;
- Le vittime dispongano delle informazioni riguardanti i loro diritti e il loro caso in modo facilmente comprensibile⁹;
- I servizi di supporto alle vittime esistano e siano accessibili a tutte le vittime (dirette o indirette) in ogni Stato Membro¹⁰;
- Le vittime possano partecipare ai procedimenti se lo desiderano, e siano aiutate ad assistere al processo¹¹;
- Le vittime siano protette da vittimizzazioni secondarie e ripetute, intimidazioni e rappresaglie (inclusi danni fisici, emotivi e psicologici) durante tutte le fasi di indagine e del procedimento penale¹²;
- Le necessità di ogni vittima siano valutate e qualora la vittima fosse considerata particolarmente vulnerabile vengano offerte misure di protezione specifiche¹³;

-
- Le vittime ricevano supporto e assistenza nell'accesso a casi transfrontalieri¹⁴;
 - La polizia, i pubblici ministeri, i giudici e le altre figure professionali siano preparate a interagire con le vittime in modo sensibile e appropriato¹⁵.

Tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea dovranno adottare le necessarie leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi per provvedere ad un'effettiva copertura nazionale e un accesso coordinato e comprensivo ai diritti e servizi contenuti nelle *Direttive europee che stabiliscono minimi standard sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato*¹⁶. Questo include l'assegnazione di appropriate risorse finanziarie e umane per realizzare politiche, misure e programmi per prevenire e indirizzare ogni tipo di vittimizzazione trattata da questa Direttiva. In aggiunta alla legislazione formale, Victim Support Europe crede che un cambiamento nel comportamento e nell'attitudine sia necessario per assicurarsi che vittime e testimoni di reato ricevano la miglior attenzione e il miglior supporto nel periodo che segue la commissione di reato. Tutte le agenzie e le organizzazioni che lavorano con le vittime, hanno la responsabilità di assisterle durante il loro viaggio nel sistema di giustizia. Gli Stati Europei dovrebbero riconoscere, incoraggiare e supportare il lavoro di organizzazioni non governative e della società civile nell'offrire una risposta olistica incontrando le esigenze delle vittime di reato.

Questo documento contiene consigli pratici su come i diritti e le necessità delle vittime debbano essere affrontati nella realtà pratica, includendo inoltre l'applicazione della *Direttiva EU sugli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione di vittime di reato*. Pertanto, lo stesso fornisce requisiti legislativi, ma tratta anche le migliori pratiche per l'erogazione di servizi rivolti alle vittime e ai testimoni di reato. Infine, fornisce una panoramica generale degli input provenienti da Victim Support Europe nello sviluppo, negoziazione e implementazione della *Direttiva EU sugli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione di vittime di reato*. E' utile ricordare che le indicazioni pratiche presentate in questo documento vengono offerte come suggerimenti; agli Stati Membri resta la discrezionalità giuridica di decidere come applicare la legislazione in tema di diritti delle vittime in accordo con le circostanze e i requisiti nazionali. Si evidenzia inoltre che questo documento non tratta i dettagli di tutte le situazioni per le quali le vittime possono richiedere assistenza dopo aver subito un crimine, ma ne ricopre le aree principali, fornendo idee e ispirazione nell'adempimento pratico dei diritti delle vittime.

Il contenuto di questo documento è stato strutturato in accordo con il procedimento di giustizia criminale, in modo che i professionisti come anche gli utenti del servizio possano consultarne direttamente la parte che li riguarda. Sebbene certi diritti siano specifici per determinate parti del processo, i comportamenti generali inclusi nel capitolo 2 sono applicabili lungo tutto il processo di giustizia criminale.

2. Comportamenti generali

Questo capitolo fornisce una panoramica degli atteggiamenti e dei comportamenti generali applicabili a tutte le figure professionali che lavorano a contatto con vittime di reato. Si consideri che la lista non è esaustiva, ma fornisce un'indicazione sulla gamma di comportamenti che ci si aspetta da un professionista che lavora con le vittime di reato.

2.1 NESSUNA GERARCHIZZAZIONE DELLE VITTIME

L'etica fondante del Victim Support Europe è che *tutte* le vittime di reato dovrebbero vedere garantiti i propri diritti, ricevere supporto e protezione nella fase successiva al reato. Infatti non si deve mirare a stabilire una gerarchia di vittime o di dolore, ma a garantire diritti e servizi a tutte le vittime, indifferentemente dalla natura del crimine o dalle caratteristiche personali della vittima.

2.2 LE VITTIME HANNO UN RUOLO FONDAMENTALE E INTERESSI RIGUARDO AL LORO CASO

I sistemi di giustizia criminale di tutta Europa sono in costante mutamento e variano tra le diverse nazioni. Tuttavia, una preoccupazione generale è quella per cui molte vittime e testimoni continuano a percepire che il sistema giudiziario non è in grado di supportare i loro bisogni. I sistemi formali di giustizia criminale non sono progettati e nemmeno attrezzati per dedicarsi al trauma sofferto dalle vittime come conseguenza del crimine; questi sono infatti principalmente incentrati a considerare la colpevolezza dell'accusato e la protezione della popolazione.

Senza il coinvolgimento e la partecipazione della vittima, ad esempio nel denunciare il crimine alle forze di polizia e nel testimoniare davanti alla corte, la maggior parte dei crimini non sarebbe denunciata e quindi sarebbe priva di conseguenze. Allo stesso modo, senza le deposizioni dei testimoni spesso le vittime non potrebbero avere accesso alla giustizia. Il crimine si basa su un'ingiustizia commessa contro la vittima. Quindi, la vittima è presente sin dall'inizio e senza la vittima, spesso non ci sarebbe nessun reato. Ciò nonostante, seguendo le interazioni iniziali con la vittima, molti sistemi di giustizia criminale agiscono basandosi sull'assunto che la giustizia possa essere perseguita senza l'inclusione della vittima. I bisogni e le considerazioni della vittima vengono spesso perse e sottovalutate durante il processo e le disposizioni finali di un caso vengono spesso prese senza alcun riguardo verso la vittima. In certi casi le vittime non vengono nemmeno informate degli esiti del processo. Victim Support Europe crede che un cambiamento di mentalità sia neces-

sario per riconoscere l'importanza del ruolo della vittima/testimone e per assicurare che i loro contatti e la loro partecipazione al sistema sia il più regolare ed efficiente possibile, senza rischi di re-vittimizzazione o intimidazioni. Nel 21° secolo, dovremmo aspettarci un sistema di giustizia criminale plasmabile e regolabile in base alle necessità dei singoli coinvolti, e non il contrario.

2.3 RISPETTO E DIGNITA'

Le vittime hanno il diritto di essere trattate in modo rispettoso, cortese, individualizzato e professionale in tutte le interazioni con gli enti rappresentativi della giustizia criminale e di supporto vittime¹⁷. In pratica, ci sono vari fattori che i professionisti dovrebbero tenere a mente per dimostrare rispetto alla vittima, ad esempio:

- Dedicare il tempo sufficiente alle interazioni con la vittima, senza affrettarsi o farla sentire a disagio
- Informare chiaramente la vittima sul proprio ruolo (preferibilmente indossando un badge identificativo). Chiarire quanto puoi o non puoi fare per la vittima
- Mantenere le promesse, se acconsenti a chiamare/fornire informazioni in un preciso giorno, dovresti fare del tuo meglio per mantenere l'impegno. In caso di ritardo dovresti fornire spiegazioni
- Non avere pregiudizi su come la vittima "dovrebbe" reagire a seguito di un crimine. Il reato impatta in modo differente su ogni vittima e le necessità potranno cambiare durante tutto il percorso di recupero. Pertanto, accetta il modo in cui la vittima reagisce e mira a fornire informazioni e assistenza individualizzata in quella particolare occasione.

2.4 CREDERE ALLA VITTIMA

Molte vittime percepiscono che le organizzazioni/agenzie in ambito di giustizia criminale dubitano della validità delle loro dichiarazioni. Ad esempio, l'agenzia potrebbe sottintendere che la vittima sia in qualche modo colpevole per il crimine o che il racconto sia esagerato. Per mettere le vittime a loro agio e per dimostrare serietà nel trattare la vicenda, è importante che tutti i professionisti ascoltino la vittima, forniscano una risposta idonea e non facciano domande riguardanti la sua affidabilità. Le figure professionali, come le forze di polizia che investigano su quel determinato crimine, sono ovviamente obbligate a fare domande, tuttavia le domande dovrebbero essere sincere e non interferire e mettere in dubbio l'esperienza della vittima.

2.5 DEFINIZIONE DI VITTIMA

Le vittime hanno diritti indipendentemente dal loro status, ovvero di essere capite nel loro ruolo e di vedere riconosciuti diritti e di accedere a servizi senza tener conto dello status dell'accusato.

“Una persona dovrebbe essere considerata una vittima indipendentemente dal fatto che il colpevole sia stato identificato, arrestato, sottoposto ad indagine o condannato¹⁸”.

Riconoscere lo stato di vittima non è una violazione del diritto del sospettato di essere considerato innocente fino a prova di colpevolezza¹⁹. Termini come “accusato” o “sospettato” chiariscono che la persona è innocente fino a prova di colpevolezza. Allo stesso modo, le vittime sono autorizzate a essere considerate e riconosciute come tali. L'obiettivo del processo penale è di valutare se l'accusa è in grado o meno di presentare prove sufficienti a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato ha commesso il reato. Anche nel caso in cui un particolare sospetto venga respinto, ciò non significa che la vittima non abbia sofferto il reato, piuttosto significa che non ci sono state sufficienti prove per addire alla condanna del sospettato, esperienza questa, di solito estremamente stressante per le vittime del reato²⁰.

La definizione di “vittima” dovrebbe anche, dove opportuno, considerare i membri della famiglia di una persona deceduta a causa di un reato.

2.6 FORNIRE INFORMAZIONI IN MODO PROATTIVO

Al fine di partecipare ai processi di giustizia criminale o beneficiare di qualsiasi altro diritto, le vittime necessitano di informazioni su quali siano i loro diritti e a quali servizi possano accedere. Il diritto di informazione alle vittime²¹ è pertanto uno dei più importanti diritti nella fase immediatamente successiva al reato. Essendo rimasta involontariamente vittima di un reato, la persona è spesso inconsapevole di quali siano le informazioni disponibili e utili dopo aver subito un crimine.

E' quindi importante che l'onere di informazione non sia considerato a carico della vittima. Allo stesso tempo, lo Stato e le organizzazioni della giustizia penale dovrebbero fare tutto il possibile per alleviare ogni successivo peso creato dal contatto con le ramificazioni e la burocrazia della Legge, nonché sforzarsi per mettere la vittima a contatto con il sistema giustizia nel modo più tranquillo e semplice possibile. Victim Support Europe pertanto crede

che la responsabilità di informazione della vittima resti in capo allo Stato o, almeno, quella di fornire alla vittima le informazioni disponibili, chiedendole se desidera avvalersene; è un diritto della vittima ricevere informazioni, e non quindi essere responsabile del come *ricevere* tali informazioni.

2.7 DIRITTO DI CAPIRE E DI ESSERE CAPITI

Le vittime di reato hanno il diritto di capire e di essere capite in tutte le loro interazioni con il sistema giudiziario²². Le informazioni dovrebbero quindi essere date in un linguaggio e in un modo che permetta alla vittima una facile comprensione. Le considerazioni dovrebbero essere date valutando le capacità di comunicazione della vittima e i suoi requisiti linguistici. Ad esempio, documenti importanti dovrebbero essere tradotti nella lingua parlata dalla vittima. Se necessario, la vittima dovrebbe inoltre essere in grado di usufruire di interpreti, gratuiti, durante le interazioni con le forze di polizia, le richieste della Corte e i servizi di supporto. E' responsabilità del sistema di giustizia fornire le informazioni o organizzare le interazioni con la stessa, al fine di garantire alla vittima una corretta interpretazione.

2.8 DIRITTO DI SAPERE CHI CONTATTARE

Durante le interazioni tra la vittima e il sistema di giustizia criminale, ad essa dovrebbero essere stati forniti i contatti di tutti gli enti coinvolti nel caso²³. Ciò garantirà che la vittima sappia chi contattare per ricevere ulteriori informazioni o per chiederne altre riguardo una specifica parte del caso o del processo.

2.9 FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Una formazione appropriata è una delle risorse più importanti per i professionisti che lavorano con le vittime di reato. Senza una formazione adeguata, c'è un rischio maggiore che la vittima possa soffrire vittimizazioni secondarie a causa di domande e comportamenti inadeguati da parte di persone che incontra. La “*Direttiva europea che stabilisce gli standard minimi di diritti, supporto e protezione delle vittime di reato*” include un richiamo alla responsabilità dei membri dell'Unione Europea nel garantire che i professionisti che entrano in contatto con

le vittime ricevano un inquadramento generico e una formazione specifica per aiutarli ad interagire con le vittime in modo imparziale, rispettoso e non discriminatorio²⁴. Il livello del training dovrebbe dipendere dal livello del contatto; i professionisti che hanno contatti giornalieri con le vittime dovrebbero ricevere un addestramento più approfondito.

Perciò, gli Stati dovrebbero garantire formazione rivolta alla Polizia, ai Pubblici Ministeri, ai Giudici e al personale giudiziario, al fine di sensibilizzarli ai bisogni delle vittime e di renderli in grado di assicurare alla vittima un servizio professionale e cortese.

La formazione del professionista dovrebbe come minimo includere le questioni relative l'impatto del crimine sulle vittime, differenti strategie di *coping*, i rischi e le strategie per evitare intimidazioni, vittimizazioni ripetute e secondarie così come anche la disponibilità e la rilevanza dei servizi di supporto vittime.

2.10 NON DISCRIMINAZIONE

Il reato è una violazione dei diritti fondamentali della vittima. Per affrontare il danno subito, le vittime dovrebbero essere riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale, senza discriminazione alcuna²⁵. La non discriminazione include l'evitamento di trattamenti e comportamenti discriminatori sulla base di razza, colore, etnia o origine sociale, fattori genetici, linguaggio, religione o credenze, associazioni politiche, appartenenza a minoranze nazionali, orientamento sessuale, stato di residenza, stato di salute o qualsiasi altra caratteristica personale della vittima. Tutte le vittime di reato dovrebbero usufruire pienamente dei diritti su basi egualitarie, in particolar modo come:

- Eguale riconoscimento di fronte alla legge
- Eguale accesso alla giustizia
- Eguale accesso a servizi di protezione e supporto
- Eguale accesso a forme risarcitorie e di compensazione
- Eguale accesso a informazioni e servizi
- Libertà da trattamenti degradanti o inumani
- Libertà da minacce e intimidazioni
- Libertà da violenza e abuso

2.11 RACCOLTA DATI E STATISTICHE

Per misurare l'impatto e l'applicazione della normativa sulle vittime, è importante valutare quante vittime sono in grado di accedere ai loro diritti, ad esempio osservando quante vittime entrano in contatto con gli enti preposti dalla giustizia e a quali servizi possono avere accesso²⁶. Al momento, la registrazione dei dati nel settore delle vittime è irregolare; molti enti ad esempio non sono in grado di rilevare con quante vittime lavorano singolarmente ogni anno e che tipo di servizi vengono loro rivolti. Victim Support Europe tuttavia crede che dovrebbero almeno essere adottati gli standard minimi per la rilevazione di dati in relazione alla vittimizzazione e all'abilità di accedere da parte delle vittime ai propri diritti e servizi nella fase post-reato. Agli enti rilevanti in ogni paese Europeo, come procedura standard, dovrebbe essere richiesto di registrare informazioni riguardanti il numero di vittime e testimoni con i quali operano e quali servizi vengono rivolti a questi individui. Teoricamente, i dati dovrebbero essere registrati tenendo anche in considerazione qualsiasi possibile carenza nell'erogazione dei servizi, dove le vittime e i testimoni non sono in grado di accedervi, includendo anche servizi specialistici. L'adeguata e sistematica raccolta di dati da parte di tutti gli enti che lavorano con persone vittime di reato aiuterà a individuare dove tali organizzazioni riescono o meno a incontrare le necessità delle vittime, oltreché essere d'aiuto per stimare il numero di vittime/testimoni che affrontano il sistema penale ogni anno.

3. Prevenzione

3.1 PROMUOVERE UN CAMBIO COMPORTAMENTALE

Le nazioni Europee dovrebbero percorrere i passi necessari per promuovere cambiamenti sociali e culturali nei modelli di comportamento, mirando a sradicare il pregiudizio, la violenza, la disuguaglianza e altri fattori che portano alla vittimizzazione. Le vittime di reato, in particolar modo di reati sessuali, sono ancora accolte con sospetto e il loro comportamento viene osservato per vedere se sono (anche solo in parte) responsabili della loro stessa vittimizzazione. Campagne di prevenzione, educazione e aumento della sensibilizzazione dovrebbero essere condotte regolarmente per aumentare la consapevolezza dell'impatto del crimine sulla popolazione e la necessità di prevenire la vittimizzazione.

3.2 MISURE DI PROTEZIONE PREVENTIVA

Uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea è la libertà di movimento. Integrato in tale principio, vi è l'obbligo di assicurare a tutti gli individui un certo livello di sicurezza, mentre esercitano la loro libertà di movimento. Infatti, gli Stati hanno la responsabilità di tutelare i cittadini e proteggerli da ciò che li può nuocere. Per adempiere a questa responsabilità, gli Stati dovrebbero sviluppare una gamma di misure preventive, disponibili nei casi in cui un individuo si senta a rischio di cadere vittima di un reato. Ad esempio, persone trattate con violenza dai loro partner o ex-partner dovrebbero avere la possibilità di usufruire di ordini restrittivi ovvero altre misure protettive adeguate dove vengano emesse restrizioni verso la persona che causa tale danno, in modo da ristabilire la sicurezza e la salvaguardia personale della vittima. Dove necessario, le misure di protezione dovrebbero includere i membri della famiglia²⁷. Gli Ordini di Protezione Europei dovrebbero essere utilizzati per assicurare alle vittime di reato che si muovono in un altro Stato Membro EU di poter mantenere la protezione ottenuta anche nella nazione in cui si spostano²⁸.

3.3 PROGETTAZIONE DELLA PREVENZIONE DEI REATI

La progettazione di palazzi, parchi o comunità in generale ha un grande impatto sul comportamento criminale e sulla formazione delle cosiddette "zone a rischio". Zone senza un'adeguata illuminazione e poco frequentate possono risultare aree proliferare per la criminalità. Come per la vittimizzazione, la necessità di prevenire il crimine e indirizzarsi verso i fattori di rischio

non sono rilevanti per la sola area giudiziaria, ma impattano anche su molte altre aree come quella sanitaria, educativa e della pianificazione sociale. Le strategie di prevenzione criminale dovrebbero quindi diventare routinarie durante la progettazione di nuovi edifici, scuole e in generale nella pianificazione urbana, dato che possono avere un grande impatto sul livello di criminalità e di conseguenza sul benessere della comunità. Esiste una vasta gamma di enti e autorità nel territorio Europeo in grado di fornire consigli e informazioni riguardanti metodologie e fattori da tenere a mente. Ad esempio, lo *European Union Crime Prevention Network* (EUCPN), fondato nel maggio del 2001 per promuovere azioni di prevenzione criminale negli Stati Membri EU e per condividere buone pratiche di prevenzione del crimine²⁹.

3.4 CREDERE ALLA PERSONA A RISCHIO

Un aspetto chiave della prevenzione è quello di “credere” alla persona che rischia di cadere vittima di un crimine. Questa persona è spesso l’unica che può fornire uno sguardo alle minacce in corso, che dovrebbero essere prese seriamente dagli enti di giustizia criminale approcciati.

E’ di vitale importanza prestare attenzione al percorso di condotta della persona che sta promuovendo le minacce e non guardare ogni singolo avvenimento separatamente come si trattasse di un “incidente isolato”, poiché una visione globale potrebbe portare a previsioni di eventuali *escalation* delle minacce. Ad esempio, nell’ambito dello stalking e di comportamenti anti-sociali, condotte minacciose o disturbanti, possono non essere necessariamente criminali, ma potrebbero dar luogo a preoccupazioni. In queste situazioni, le persone a rischio dovrebbero essere supportate tenendo registrazioni di tutti gli eventi, valutazioni del grado di rischio dovrebbero essere condotte e piani di sicurezza messi in atto, se appropriato.

3.5 SERVIZI DISPONIBILI

I servizi di informazione dovrebbero essere disponibili a fornire concetti utili riguardanti le misure preventive e assistenza nell’accesso alle stesse. I servizi di supporto, dovrebbero inoltre essere disponibili nel dare sollievo a coloro che si sentono a rischio di diventare vittime di reato, dato che la paura stessa del crimine può avere un grande impatto sia sull’individuo che sulla comunità.

4. Un crimine è stato commesso

4.1 REQUISITI LEGISLATIVI

E' responsabilità di tutte le nazioni europee assicurarsi che la loro legislazione nazionale fornisca adeguato riconoscimento, supporto, protezione, assistenza e aiuto legale per le vittime di reato.

Infatti, atti di violenza intenzionali, minacce, intimidazioni, inganni o qualsiasi altra attività atta a danneggiare l'integrità fisica o psicologica di una persona, dovrebbe essere perseguita e le vittime dovrebbero avere libero accesso a diritti e supporto per facilitarne il recupero e la riparazione.

I sistemi di giustizia criminale nazionali dovrebbero essere di facile accesso e in grado di fornire un giusto e veloce corso alla giustizia per le vittime di reato, dove dovrebbero essere riconosciute e trattate come parte centrale del processo. Crimini e offese dimostrati dovrebbero essere puniti da una sanzione proporzionale e concreta.

4.2 RISPOSTA EFFETTIVA

Tutti gli Stati Europei dovrebbero adottare le misure legislative necessarie o altre misure per assicurare che ci siano appropriati meccanismi per fornire un'efficace risposta al crimine. Questa include un'efficiente coordinamento tra le agenzie di Stato, inclusa la Polizia, i Pubblici Ministeri, le Autorità locali/regionali di giustizia e le organizzazioni non governative nell'ambito della protezione e del supporto delle vittime e dei testimoni di reato.

4.3 DIRITTO DI INFORMAZIONE

Quando un crimine viene commesso, le vittime dovrebbero avere accesso immediato alle informazioni riguardanti³⁰:

- Dove e come denunciare il crimine
- Dove e come accedere ai servizi di supporto
- Il sistema di giustizia criminale applicato, inclusi il ruolo e i diritti della vittima
- Le misure di protezione
- Il supporto legale e l'assistenza
- Il risarcimento dei danni riguardanti il reato

-
- L'interpretariato e la traduzione
 - Gli accordi transfrontalieri applicabili
 - I servizi di giustizia riparativa
 - Il rimborso delle spese
 - I contatti degli enti coinvolti nel loro caso
 - Dove e come denunciare il mancato rispetto dei propri diritti

Dovrebbe essere onere dello Stato fornire le informazioni necessarie, senza che la vittima debba richiederle. La vittima è spesso inconsapevole del tipo di informazioni disponibili, quindi è più comodo che sia lo Stato a fornire informazioni, salvo che la vittima desideri rinunciarvi.

4.3.1 INFORMAZIONI RIGUARDANTI VITTIME DI CRIMINI NON DENUNCIATI

Per assicurarsi che le vittime di crimini non denunciati possano accedere alle informazioni necessarie, le indicazioni riportate nel paragrafo 4.3 devono essere disponibili in altri formati e con mezzi differenti dalla Polizia. Dovrebbe quindi essere responsabilità dello Stato l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime di reato, incluse le informazioni summenzionate. Siti web e volantini dovrebbero essere diffusi all'interno di servizi o uffici frequentati da possibili vittime, indipendentemente dal fatto che tali persone abbiano o meno denunciato tali condizioni alla Polizia; tali luoghi sono ad esempio i Servizi di emergenza come il 118, le organizzazioni di supporto alle vittime, le case rifugio e i centri antiviolenza, le cliniche per problemi di dipendenze, i servizi sociali e altri enti. Le informazioni dovrebbero inoltre essere fornite nelle scuole e disponibili in ambasciate e consolati per vittime di crimini "transnazionali".

4.4 REATI DI TIPO "TRANSNAZIONALE"

Le autorità giudiziarie che si occupano di crimini transnazionali dovrebbero fare del loro meglio per minimizzare le difficoltà delle vittime che vivono in una nazione differente da quella dove hanno subito il crimine³¹. Cooperazione internazionale, rispetto e riconoscimento hanno gettato le basi per la fondazione dell'Unione Europea. Nel campo della giustizia penale, vi è una gamma di consigli pratici su come alleviare il peso delle vittime di crimini transnazio-

nali. Una delle procedure basilari più importante per la vittima in un caso transnazionale è quella di denunciare il crimine alla nazione di provenienza della vittima, o nella nazione dove si è verificato il reato³². Per assistere al procedimento giudiziario in casi di giustizia transnazionale, la Polizia di ogni Stato deve essere in grado di³³:

- Registrare una denuncia di avvenuto crimine, indipendentemente dallo Stato Membro in cui si è verificato lo stesso. Le vittime dovrebbero poter esporre e segnalare il reato subito attraverso un linguaggio da loro conosciuto
- Ottenere un resoconto iniziale dalla vittima nel linguaggio da lei parlato
- Cooperare con la Polizia dello Stato dove è stato commesso il reato
- Interrogare i testimoni se e quando richiesto o necessario
- Riferire alle vittime di accedere ai servizi di supporto disponibili
- Fornire l'accesso a strutture per la conferenza audio/video

Le persone vittime di un crimine in una nazione straniera potrebbero non essere in grado di parlare il linguaggio del posto. La polizia deve quindi disporre di interpreti che assicurino alla vittima la possibilità di poter denunciare il crimine facendosi capire e capendo ciò che viene detto. Opuscoli e informazioni generali riguardanti il processo di giustizia penale e i diritti delle vittime dovrebbero essere disponibili in varie lingue nella stazione di Polizia.

Strutture per la conferenza audio/video dovrebbero essere istituite in ogni Stato Europeo per aiutare le vittime residenti che sono state vittimizzate in un'altra nazione, ad esempio, quando forniscono la loro testimonianza.

Per facilitare la cooperazione e la comunicazione tra le differenti Forze di Polizia nei diversi Stati, le FF.PP. nazionali dovrebbero essere attivamente incoraggiate a utilizzare determinate reti di informazione e cooperazione con altri partner di giustizia presenti in tutta Europa, come l'Europol, l'Interpol e il CEPOL.

Le vittime di crimini transnazionali dovrebbero come minimo ricevere le seguenti informazioni:

- Come denunciare un crimine, sia nello Stato di appartenenza o dove è stato commesso
- Il sistema di giustizia criminale applicabile, i diritti e il ruolo della vittima nel processo penale
- I criteri di accesso e i modi di accesso all'interpretariato e a traduzioni
- Ogni accordo speciale disponibile per proteggere gli interessi della vittima

- Servizi disponibili per il supporto delle vittime nel paese di appartenenza
- Informazioni e istruzioni per applicare la compensazione dei danni da reato

Per quanto riguarda l'assistenza nei casi transnazionali, la “*Direttiva EU che stabilisce i minimi standard sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime di reato*” afferma che: “se la vittima ha lasciato il territorio nazionale dove è stato commesso il reato, tale Stato non dovrebbe essere più obbligato a fornire assistenza, supporto e protezione ad eccezione per ciò che è direttamente collegato a qualsiasi procedimento penale si stia conducendo riguardo il reato interessato, come ad esempio misure di protezione speciale durante il corso del processo. Lo Stato Membro dove la vittima risulta residente dovrebbe fornire tutta l'assistenza, il supporto e la protezione necessari per il recupero della vittima³⁴.”

Esempio

Kurt Wagner è stato assalito una notte durante una vacanza all'estero. Era troppo spaventato per andare alla Polizia dove è accaduto il crimine, quindi aspettò di ritornare in patria prima di denunciare il crimine. La Polizia nella sua nazione di residenza registrò il reato e contattò immediatamente la Polizia della nazione dove era avvenuto il crimine, la quale iniziò l'investigazione. Il sospetto fu identificato e quando il caso arrivò al giudizio, Kurt fu in grado di testimoniare a distanza dalla sua patria, utilizzando una videoconferenza.

4.5 DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE VITTIME

Cadere vittima di un crimine è spesso un'esperienza traumatica. Oltre alla tensione e alla sofferenza emotiva, le vittime potrebbero essere costrette ad affrontare le ramificazioni del processo di giustizia penale. Tutte le vittime di reato e le loro famiglie dovrebbero quindi essere in grado di accedere a servizi di supporto nella fase successiva del reato³⁵. Tali servizi devono essere in grado di affrontare ogni tipo di necessità, tenendo in considerazione che le reazioni ad un crimine possono essere differenti per ciascun individuo. Ovviamente, la stessa soluzione non può essere adeguata per tutti. I servizi di supporto dovrebbero come minimo garantire³⁶:

- Informazioni riguardanti il sistema di giustizia penale
- Informazioni riguardanti i diritti delle vittime e su come accedere a tali diritti

-
- Informazioni e assistenza applicata al risarcimento del danno
 - Informazioni riguardanti l'esito del giudizio, nonché la preparazione per partecipare al giudizio
 - Supporto emotivo e, dove necessario, psicologico
 - Consigli riguardanti le necessità finanziarie e pratiche conseguenti il crimine, vale a dire informazioni su chi contattare per assicurazione, riparazione, risarcimento, questioni finanziarie, questioni riguardanti l'alloggio, supporto occupazionale, domande sui servizi sociali, ecc.
 - Informazioni riguardanti il rischio e la prevenzione di vittimizzazione ripetuta e secondaria, intimidazioni e rappresaglie
 - I centri di supporto vittime dovrebbero essere a conoscenza di tutti i servizi specialistici presenti e offrire, alla vittima, l'accesso a quelli specificatamente indirizzati ai bisogni individuali della stessa

Tutti i servizi di supporto dovrebbero essere³⁷:

- Gratuiti
- Confidenziali
- Centrati sui bisogni delle vittime
- Indipendenti
- Accessibili in tutta Europa
- Adeguati ad accogliere le necessità individuali della vittima
- Guidati da uno staff o da volontari qualificati e monitorati
- Disponibili anche in caso la vittima non abbia ancora esposto denuncia/querela alla Polizia
- Disponibili indipendentemente dal tipo di crimine o dalle caratteristiche personali della vittima

4.5.1 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICI

La “Direttiva EU che stabilisce i minimi standard sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime di reato” invita gli Stati Membri a creare servizi speciali di supporto alle vittime, sia come parte integrante, o in aggiunta a un supporto alle vittime generico. I sistemi di supporto specialistici possono offrire una vasta gamma di servizi a particolari tipologie di vittime, ad esempio a famiglie in lutto a causa di un omicidio, bambini vittime, vittime di abuso sessuale nell'infanzia,

vittime di abusi domestici, stupro o altri reati sessuali. I servizi specialistici evidenziati dalla Direttiva Europea dovrebbero come minimo fornire³⁸:

- Rifugi o qualsiasi altra sistemazione provvisoria per le vittime che necessitano di un posto sicuro in quanto vi è rischio immediato di rappresaglia, intimidazione o vittimizzazione secondaria e ripetuta
- Supporto mirato o integrato, incluso supporto al trauma e *counselling*, offerti alle vittime con specifiche necessità, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e violenza nelle relazioni affettive

4.5.2 CHI PUO' ACCEDERE AI SERVIZI DI SUPPORTO?

Talvolta potrebbero non essere le vittime di un crimine le uniche a soffrirne. Ad esempio, i membri della famiglia, gli amici o i testimoni potrebbero subire un forte impatto emozionale o aver bisogno di assistenza. I servizi di supporto dovrebbero quindi essere in grado di offrire supporto a qualsiasi persona sofferente a causa di un crimine, in particolare:

- “Vittime di reato”, ovvero persone che, individualmente o collettivamente, hanno provato sofferenza, dolore fisico o psicologico, sofferenza emotiva, perdita economica o hanno subito la violazione di diritti fondamentali a causa di un reato. Una persona dovrebbe essere riconosciuta come vittima indipendentemente dalla denuncia dello stesso alla Polizia, a prescindere dal fatto che l'autore di reato sia stato identificato, arrestato o condannato, e indipendentemente dalle possibili relazioni familiari tra il reo e la vittima. Il termine “vittima” include anche i membri della famiglia o coloro che sono a carico della stessa.
- Testimoni o persone che hanno sofferto durante l'assistenza delle vittime che erano in pericolo o per prevenire la vittimizzazione. Senza le testimonianze date dai testimoni le vittime non sarebbero in grado di accedere alla giustizia. Per questo, è importante assicurare diritti anche ai testimoni e garantire che possano partecipare al processo senza rischi di danni o intimidazioni.
- Vittime di comportamenti minacciosi o antisociali. Sebbene non si tratti sempre di atti criminali, molte azioni correlate con comportamenti minacciosi e antisociali possono avere un grande impatto sull'individuo in questione. Pertanto, i servizi

di supporto alle vittime dovrebbero tenere in considerazione la possibilità di estendere le proprie prestazioni anche a tali gruppi di vittime.

4.5.3 INVII – COME FANNO LE VITTIME AD ACCEDERE AI SERVIZI DI SUPPORTO?

Per limitare l’impatto del reato, è importante che i servizi di supporto siano disponibili e accessibili immediatamente dopo il reato. La mancanza di inoltri ai servizi di supporto è il più grande ostacolo al possibile accesso da parte delle vittime ai servizi dopo l’avvenuto reato³⁹. La *Direttiva Europea che stabilisce standard minimi dei diritti, del supporto e della protezione delle vittime di reato* invita tutti gli Stati Membri a “facilitare” l’invio della vittima, da parte della Polizia e di ogni altro organismo giudiziario rilevante, ai servizi di supporto, al fine di garantire alla stessa eguale accesso a detti servizi⁴⁰.

Oggi in Europa, vi è una gamma di sistemi di rinvio in essere presso la Polizia, i quali giocano un ruolo fondamentale nel permettere alle vittime di accedere ai servizi di supporto. I sistemi di invio attuali di solito funzionano secondo un sistema di “*opt-in*” (le vittime devono chiedere apertamente l’accesso al sistema di supporto) o di “*opt-out*” (le vittime sono indirizzate automaticamente ad accedere ai servizi di supporto, ma possono rifiutare l’offerta di supporto in ogni momento). La ricerca afferma che la grande maggioranza delle vittime preferirebbe ricevere un’offerta di supporto senza doverla richiedere formalmente⁴¹. Le esperienze pratiche applicate nel territorio europeo, indicano anche che un sistema *opt-out* ha molti più benefici se paragonato ad un *opt-in* in relazione ai rinvii e rispetto alla possibilità delle vittime di accedere ai servizi di supporto. Nelle nazioni dove la maggior parte delle vittime possono accedere ai servizi di supporto, il miglior supporto pratico viene dato dallo sviluppo dei sistemi di rinvio automatico che assicurano eguale accesso ai sistemi di supporto alle vittime, indipendentemente da dove vivono o da dove è stato commesso il crimine. Maggiori dettagli ed esperienze pratiche collegate a questi sistemi sono elencati nelle note di chiusura⁴².

4.5.4 CRIMINI NON DENUNCIATI

Molte vittime scelgono di non denunciare un crimine alla Polizia per varie ragioni. A tali vittime sono comunque riconosciuti gli stessi diritti di base delle altre vittime, come ad esempio il diritto di informazione, supporto e protezione. Le vittime di crimini non denunciati sono probabilmente più vulnerabili, dato che non sono entrate in contatto con il sistema di

giustizia penale e, di conseguenza, non sono indirizzate ai sistemi di supporto vittime. La facilitazione al rinvio, evidenziata nella “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi di diritti, supporto e protezione per le vittime di reato*” include i requisiti, non solo da parte della Polizia ma anche delle “altre agenzie attinenti” di indirizzare le vittime ai servizi di supporto⁴³. Per assicurarsi che a tutte le vittime sia garantito l’accesso ai sistemi di supporto, incluse coloro che decidono di non sporgere denuncia alle forze di polizia, tutte le organizzazioni che entrano in contatto con le vittime dovrebbero indirizzare le persone ai servizi di supporto in modo da limitare l’impatto del reato. Questo potrebbe includere ad esempio ospedali, ambasciate, agenzie consolari, scuole, strutture di accoglienza temporanea e altri servizi sociali.

4.5.5 VALUTAZIONE PERSONALE – GARANTIRE DIRITTI E SERVIZI IN BASE ALLE NECESSITÀ

Ognuno reagisce in modo differente al crimine; mentre una persona potrebbe andare avanti quasi priva di conseguenze, altre potrebbero esserne profondamente traumatizzate. Fattori come le caratteristiche personali, il tipo di crimine, le reti di supporto disponibili, età, maturità, resilienza, relazioni/dipendenze tra vittima e reo, utilizzo di armi, esperienze criminali precedenti e una gamma di altri indicatori determineranno l’impatto del crimine sulla vittima.

Invece che identificare certi gruppi come “vulnerabili” e creare quindi una gerarchia del dolore, Victim Support Europe sostiene che tutte le vittime devono avere accesso a diritti e ai servizi in base alle loro necessità. Una valutazione individuale può comunque essere condotta per identificare le esigenze particolari di ogni vittima, in modo da poter poi modellare il servizio di supporto sulle loro esigenze. Ad esempio, mentre certe vittime potrebbero richiedere aiuto emotivo dopo aver subito il crimine, altri potrebbero desiderare assistenza applicata al solo risarcimento del danno. La valutazione individuale può inoltre assicurare che altre necessità siano messe in luce e indirizzate, come per esempio i bisogni di comunicazione e protezione. Per altre informazioni riguardanti le valutazioni personali, guardare capitolo 5.6. Condurre valutazioni individualizzate e modellare i servizi per venire in contro alle singole necessità risulta cruciale per favorire il recupero della vittima e per assicurare che ricevano la giusta assistenza, il giusto supporto e la giusta protezione prima, durante e dopo i procedimenti penali.

5. Le indagini di Polizia

5.1 LA SCELTA DI DENUNCIARE UN CRIMINE

La scelta di denunciare un reato alla Polizia può essere naturale per certe vittime e per altre può risultare una difficile decisione da prendere. La ricerca dimostra che la frequenza con cui le vittime denunciano un crimine alla Polizia è fortemente correlata al tipo di crimine commesso. Ad esempio, furti d'auto e moto registrano una grande percentuale di denuncia. Questo può potenzialmente essere spiegato dal fatto che le compagnie assicurative impongono la denuncia del furto alla Polizia per poter ottenere il risarcimento. Crimini violenti, come aggressioni, sono meno denunciati; la *“European Crime and Safety Survey, EU ICS”* nel 2005 ha rilevato che solo un terzo delle aggressioni e minacce vengono denunciate alla Polizia. I reati sessuali erano i meno denunciati, con una percentuale di denuncia che si aggirava intorno al 15%⁴⁴.

Ci sono varie ragioni sul perché le vittime scelgono di non denunciare, ad esempio⁴⁵:

- Le vittime percepiscono che l'incidente non è abbastanza grave
- La vittima risolve il problema da sola
- La vittima pensa che la Polizia non possa/non voglia fare niente
- Paura di rappresaglie
- Paura o disprezzo della Polizia
- La vittima ha denunciato il crimine ad altre autorità
- Mancanza di assicurazione

Le vittime che denunciano un crimine, lo fanno spesso per vari motivi⁴⁶:

- La vittima sa che è la cosa giusta da fare/il crimine deve essere denunciato
- Retribuzione/il reo dovrebbe essere portato di fronte alla giustizia
- Per recuperare la proprietà/valore della proprietà
- Perché non succeda ancora
- Ragioni di assicurazione
- Per ricevere aiuto
- Compensazione

5.2 RISPOSTA IMMEDIATA

Le necessarie misure legislative e pratiche dovrebbero essere messe in atto per garantire che la Polizia riesca a rispondere adeguatamente a tutte le forme di vittimizzazione, offrendo assistenza immediata e protezione alle vittime di reato, riconoscendo i principi fondamentali dei diritti umani delle vittime. Le ragioni per cui le vittime scelgono di non denunciare un crimine, illustrate nel capitolo 5.1, dovrebbero essere affrontate al fine di sviluppare appropriate risposte operative da parte delle forze di polizia.

5.3 ATTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI POLIZIA

Ogni vittima che denuncia un crimine alla Polizia dovrebbe ricevere una dichiarazione scritta della denuncia. Questo rassicurerebbe la vittima sul fatto che la polizia abbia adeguatamente registrato il crimine e riconosciuto il racconto fornito dalla vittima. Inoltre, dovrebbe essere assegnato un numero di registro e creato un fascicolo dedicato al caso, qualora la vittima rilasciasse informazioni personali e si necessiti di registrazione⁴⁷. Ciò dovrebbe consentire alla vittima di identificare il suo fascicolo ed evitare di riesporre il fatto innumerevoli volte, salvo che non venga richiesto dall'investigazione stessa.

Ad esempio in casi di stalking, caratterizzati da una serie di eventi, ogni rapporto dovrebbe essere aggiunto al fascicolo della vittima e non costituire un fascicolo a sé stante. Questo garantirà che gli episodi vengano riconosciuti come elementi di una condotta dove l'escalation delle minacce può essere identificata e affrontata.

5.4 REGOLE PER UN'INVESTIGAZIONE IMPARZIALE, INDIPENDENTE E TEMPESTIVA

Nel periodo immediatamente successivo al reato, le vittime hanno il diritto di aspettarsi un'investigazione indipendente e imparziale, con la quale la Polizia condurrà un'indagine sul reato commesso⁴⁸. L'investigazione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del crimine, seguire tutte le linee dell'indagine e tutti i possibili sospetti. Anche la tempestività dell'investigazione è importante; al fine di assicurarsi più prove possibili l'indagine dovrebbe partire immediatamente dopo la commissione del reato. La vittima dovrebbe essere tenuta informata du-

rante tutto il percorso investigativo e su ogni progresso sul caso, ad esempio nel momento dell'identificazione o dell'arresto di un sospettato⁴⁹.

5.5 DIRITTO IN CORSO, INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CASO

A seguito della denuncia è importante che la vittima rimanga informata su quali azioni e decisioni vengono prese riguardo al caso. Senza aggiornamenti regolari, le vittime potrebbero avere l'impressione che nulla stia accadendo e che il rapporto della vittima non sia stato preso sul serio. Per molte vittime, è un'esperienza abbastanza traumatica denunciare un crimine alla Polizia e affrontare un interrogatorio, è quindi importante tener sempre conto che la vittima necessita di essere informata sullo svolgimento del caso: dovrebbero quindi essere fornite regolarmente informazioni aggiornate, come ad esempio quando un imputato è stato identificato e arrestato⁵⁰. Anche se non ci sono stati avanzamenti particolari, molte vittime si sentirebbero comunque confortate sapendo che l'investigazione sta procedendo.

Le vittime dovrebbero essere proattivamente informate delle varie notizie disponibili, e dovrebbero avere la possibilità di scegliere quali ricevere, ad esempio la data del giudizio, il verdetto finale di un procedimento e la data di rilascio del condannato. Le vittime potrebbero non essere a conoscenza delle informazioni a cui possono avere accesso e quindi non è appropriato aspettare che siano loro a richiederle. Le vittime hanno il diritto di ricevere informazioni, non di occuparsi di come riceverle.

Le informazioni dovrebbero essere fornite il prima possibile, dalle autorità giudiziarie pertinenti. Victim Support Europe è stata in contatto con molte vittime che non sono state informate dalle autorità giudiziarie e che hanno appreso degli ultimi sviluppi del loro caso solo attraverso i media, impattando seriamente sulla fiducia della vittima verso il sistema giudiziario. Se possibile, la vittima dovrebbe essere in grado di discutere e accordarsi con la Polizia sulle tempistiche e sul modo in cui le informazioni vengono fornite, per adattarsi, poi, alle esigenze delle stesse.

Alla fine delle indagini di Polizia, la vittima dovrebbe essere informata degli esiti, ad esempio che l'investigazione è stata chiusa o che il caso è stato trasferito al Pubblico Ministero per il proseguimento in processo. La vittima dovrebbe anche essere informata sulle ragioni sottostanti a ogni scelta dell'autorità giudiziaria, ad esempio sul perché la Polizia ha interrotto le indagini⁵¹. Sebbene la vittima possa non essere d'accordo con la scelta presa, dovrebbe essere

comunque in grado di capire come la decisione è stata presa.

Alcune vittime potrebbero preferire di non ricevere informazioni, ad esempio quelle legate al rilascio dell'autore di reato. Come evidenziato sopra, le vittime dovrebbero essere messe a conoscenza rispetto le informazioni che possono ottenere e se, nel caso, vogliono ricevere tali informazioni. Questo potrebbe essere fatto ad esempio dalla Polizia durante la registrazione della denuncia iniziale. Le preferenze della vittima riguardanti eventuali aggiornamenti dovrebbero essere comunicate alle altre agenzie del sistema di giustizia penale oppure annotata sul fascicolo riguardante la vittima. Nella pratica solo un piccolo numero di vittime non desidera ricevere informazioni sul caso, ma ad ogni modo le preferenze di ogni singola vittima dovrebbero essere rispettate e messe in atto.

5.5.1 INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CASO – CHI FORNISCE QUESTE INFORMAZIONI?

Gli Stati Membri UE devono sviluppare processi in grado di soddisfare il diritto delle vittime a ricevere informazioni sul loro caso⁵². In molte nazioni europee, l'ente che si occupa del giudizio ha la responsabilità di informare la vittima. Ad esempio, se la Polizia decide di chiudere un'indagine in corso dopo la denuncia di una vittima, dovrebbe poi informarla in merito a tale decisione, nonché riguardo le motivazioni che hanno portato alla chiusura dell'indagine. Allo stesso modo, se il Pubblico Ministero decide di non proseguire l'accusa verso un sospettato e di abbandonare il caso prima che giunga alla conclusione o di concludere il caso senza il ricorso a un processo, egli dovrebbe informare la vittima della decisione presa e delle motivazioni che hanno portato alla stessa. Quando la Corte arriva a un verdetto, la magistratura dovrebbe fornire alla vittima il risultato dello stesso e la relativa motivazione. Infine, i Servizi Penitenziari o qualsiasi altra istituzione che gestisca il rilascio di un condannato, è spesso l'ente più adatto a fornire informazioni alla vittima riguardanti la data di rilascio. Se venisse utilizzato questo tipo di approccio, laddove varie agenzie/enti sono responsabili dell'informazione della vittima sulle loro singole scelte, dovrebbero essere sviluppati alcuni standard minimi in merito alle modalità e alle tempistiche di informazione della vittima.

Un'altra opzione è quella di sviluppare un servizio unico dove un solo ente sia responsabile per l'informazione delle vittime. In genere, un'opzione simile potrebbe avere molti vantaggi, dato che la vittima saprebbe sempre dove tornare per ottenere informazioni. Un singolo punto di contatto permetterebbe alla vittima di avere un incaricato sul caso e di costruire una

fiducia e una buona relazione con lo stesso. Questo assicura inoltre che la vittima non debba ripetere la propria storia ad ogni persona nelle diverse agenzie a cui si rivolge. Lo svantaggio del servizio unico potrebbe invece essere la mancanza da parte dello stesso di determinate informazioni di base che la vittima potrebbe volere, come ad esempio le motivazioni per cui il Pubblico Ministero ha deciso di non perseguire un sospetto. Potrebbero anche esserci ritardi tra la decisione presa da uno di questi organismi e l'informazione alla vittima attraverso l'agenzia unica. Tutti questi fattori dovrebbero essere considerati quando si creano sistemi nazionali per soddisfare il diritto delle vittime di ricevere informazioni.

5.5.2 SISTEMI DI GESTIONE UNIFICATA DELL'INFORMAZIONE – FASCICOLO INDIVIDUALE DEL CASO

Al fine di fornire informazioni lungo tutta la durata del processo, le nazioni europee dovrebbero tenere in considerazione la possibilità di stabilire adeguati sistemi di registrazione dati dove le informazioni personali della vittima vengano registrate e ad ognuno venga quindi assegnato un numero identificativo del caso. Questo numero dovrebbe poter ipoteticamente essere lo stesso per tutte le agenzie di giustizia coinvolte nel caso; Polizia, Pubblico Ministero, Magistratura, organizzazioni di supporto alle vittime, ecc., cercando quindi di migliorare l'identificazione del caso e la comunicazione tra i vari organismi. Di conseguenza, questo porterebbe a un servizio più fluido e coordinato di informazione alle vittime all'interno del sistema di giustizia criminale. Un suggerimento pratico su come questo progetto possa essere realizzato, è quello relativo allo sviluppo di un "centro di informazioni nazionale"; una rete comunicativa, un computer centrale in cui tutte le agenzie di giustizia penale possano inserire informazioni relativamente ai loro casi. In questo modo, le informazioni inserite dalla Polizia o dal Giudice potranno essere utilizzate dal Pubblico Ministero senza ulteriori complicazioni. Il "servizio unico" può accedere a queste informazioni in modo da fornire alle vittime continui aggiornamenti riguardanti il loro caso. Alle singole vittime può anche essere fornito un account personale in modo da garantire ad esse l'accesso a suddette informazioni, come ad esempio rapporti della Polizia, se il caso è stato affidato a un Pubblico Ministero, o gli aggiornamenti puntuali sulla sentenza finale del caso. Se molti enti condividessero lo stesso sistema di gestione dei dati, sarebbe necessario prestare attenzione alla progettazione dello stesso per garantire la protezione dei dati durante le varie condivisioni. Se necessario, potrebbero esserci ad esempio delle limitazioni su informazioni che solo determinate agenzie possono vedere, inserire e modificare.

5.6 VALUTAZIONE INDIVIDUALE

La *Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, il supporto e la protezione per le vittime di reato* richiede agli Stati Membri EU di condurre una valutazione individuale per identificare qualsiasi particolare necessità di protezione che le vittime potrebbero avere⁵³. Questa valutazione individuale dovrebbe essere “tempestiva”. Per assicurare che ogni necessità specifica sia identificata e le misure di protezione stabilite, la valutazione dovrebbe essere condotta il prima possibile, preferibilmente durante il primo contatto della vittima con il sistema di giustizia. Victim Support Europe crede che questa valutazione dovrebbe accogliere ogni ulteriore necessità della vittima, come necessità di comunicazione o supporto, per assicurare che le siano offerti i servizi adeguati immediatamente dopo l’avvenuto crimine.

In pratica, ogni Stato deve specificare quale ente/organizzazione dovrebbe condurre la valutazione; potrebbe ad esempio essere la Polizia o un ente di supporto alle vittime. La valutazione individuale dovrebbe considerare tutti i fattori riguardanti il recupero della vittima e questo dovrebbe incrementarne le probabilità di recupero. In particolare dovrebbero essere prese in considerazione⁵⁴:

- Le caratteristiche personali della vittima
- La natura del crimine
- Le circostanze del crimine

Altri fattori che potrebbero aiutare la valutazione e che dovrebbero essere presi in considerazione sono l’età, la maturità, le necessità comunicative, le capacità linguistiche, il genere e l’identità di genere, l’etnia, la razza, la religione, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità, la difficoltà di comunicazione, il rapporto o la dipendenza dal sospetto/accusato, le dipendenze da alcol/droghe, le esperienze precedenti di criminalità, le circostanze di vita (divorzio, lutto, disoccupazione, ecc.) e le strutture di supporto sociale.

Gli Stati Europei dovrebbero sviluppare uno strumento/metodo per condurre le singole valutazioni. Sebbene le vulnerabilità non possano essere precisamente individuate dall’esterno, è probabile che vittime di crimini più gravi o con determinate caratteristiche personali abbiano maggiori necessità di protezione e assistenza. Allo stesso modo, le agenzie che dirigeranno la valutazione dovrebbero tenere in considerazione questi fattori, in modo da ottenere un esame minuzioso durante la valutazione.

La persona che si occupa della valutazione dovrebbe essere ben addestrata e avere accesso ad

adeguate linee guida, strumenti e protocolli per permettere la giusta esecuzione della valutazione in ogni nazione. Se la valutazione individuale identifica una vittima con determinate necessità di supporto e protezione, le adeguate misure identificate dovrebbero essere fornite durante le interazioni tra la vittima e il sistema giustizia⁵⁵.

5.7 DIRITTO DI CAPIRE E DI ESSERE CAPITI

Tutti gli enti operanti nella giustizia criminale devono concordare sul fatto che ogni vittima è differente e che il contatto e l'interazione con ogni vittima dipende dalle caratteristiche personali e dalle circostanze di ciascun caso.

Ci sono molti fattori che influenzano l'abilità di una persona a capire e comunicare determinate informazioni, come ad esempio l'età, la maturità, le capacità intellettuali ed emotive, il livello di alfabetismo, le capacità linguistiche e qualsiasi disabilità collegata al sistema uditivo o visivo. Inoltre, affrontare un processo penale è spesso un'esperienza stressante per le vittime. Molte vittime non hanno mai avuto a che fare con i sistemi di giustizia, e potrebbero trovare il linguaggio e il sistema poco chiari e scoraggianti. Ostacoli simili potrebbero mettere in difficoltà la vittime nel capire e nel farsi capire. Gli enti che lavorano con le vittime devono quindi essere in grado di aiutare le persone e fornire informazioni in modo adeguato alla situazione e alla vittima stessa⁵⁶. Ad esempio, le vittime con difficoltà di lettura dovrebbero ricevere informazioni a voce. Le persone che non sono in grado di capire le informazioni dal telefono dovrebbero riceverne una copia cartacea. Le agenzie dovrebbero informarle più volte nel tempo o assegnare le vittime ad un operatore dello staff con particolari capacità comunicative adatte ad ogni singolo soggetto e caso. Alle vittime dovrebbe essere richiesto di nominare un assistente o un consulente speciale che sia presente durante tutte le interazioni formali al fine di assisterla nella comprensione delle informazioni ricevute. Per assicurare che ogni difficoltà comunicativa venga identificata e registrata il prima possibile, queste dovrebbero essere inserite nella valutazione individuale condotta durante il contatto iniziale della vittima con il sistema di giustizia, come descritto nel capitolo 5.6. Ogni difficoltà comunicativa identificata dovrebbe essere portata a conoscenza degli altri organismi di giustizia o inserita in un sistema di condivisione di dati e file riguardanti la vittima. Ogni fattore in grado di influenzare la capacità della vittima di capire o farsi capire dovrebbe essere preso quindi in considerazione come problematica ed essere risolto.

5.8 DIRITTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Per fare in modo che le vittime siano in grado di interagire e capire i processi della giustizia criminale, gli interpreti dovranno essere a disposizione, gratuitamente, se e quando saranno necessari⁵⁷. Gli Stati sono quindi sollecitati a selezionare un gruppo di interpreti qualificati per ogni lingua. Nelle piccole comunità, dove il linguaggio parlato dalla vittima è condiviso solo da un piccolo numero di persone, c'è il rischio che l'interprete conosca la vittima/testimone coinvolta/o nel caso. Nella maggior parte dei casi bisognerebbe garantire che l'interprete sia neutrale e non conosca la vittima, l'accusato o che non abbia alcun interesse riguardante il caso in questione. Se la vittima non si sente a suo agio con l'interprete, o pensa che l'interprete possa avere qualche interesse al caso, potrebbe non essere in grado di partecipare a pieno titolo ai procedimenti a causa di vergogna o paura di ritorsioni. Potrebbe anche esserci il rischio che l'interprete modifichi le informazioni trasmesse alla vittima. Se necessario i documenti chiave del caso dovrebbero essere tradotti per facilitare la partecipazione della vittima e per garantire che capisca cosa stia succedendo nelle indagini del suo caso.

La necessità di interpreti e traduzioni dovrebbe essere inserita nella valutazione individuale, attuata durante il primo contatto della vittima con il sistema giudiziario (si veda il capitolo 5.6 per maggiori informazioni). In pratica, spesso questo può essere un compito svolto dalla Polizia in relazione alle interviste/interrogatori o tramite le organizzazioni di supporto vittime. Nonostante una vittima possa avere conoscenze di base del linguaggio utilizzato durante i processi penali, lo stress emotivo legato al processo stesso potrebbe aumentare le difficoltà della vittima nel capire appieno quello che sta succedendo e cosa le persone stiano dicendo. Questo dovrebbe essere tenuto in considerazione durante la valutazione delle necessità comunicative e competenze linguistiche delle vittime.

5.9 DIRITTO DI PROTEZIONE

Gli Stati Membri Europei hanno il dovere di proteggere i cittadini nel loro territorio⁵⁸, incluse le vittime di reato. Le nazioni europee dovrebbero quindi adottare le necessarie misure legislative per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime in ogni stadio delle indagini di Polizia e durante tutto il processo penale. A seguito della denuncia da parte di una vittima, la Polizia dovrebbe condurre una valutazione del rischio per determinare se la vittima è a rischio di ulteriori minacce, intimidazioni o vittimizazioni e a tal fine dovrebbero quindi essere prese misure protettive adeguate.

Se un sospettato viene identificato, la Polizia o qualsiasi altra autorità identificata dallo Stato, dovrebbe stimare se lo stesso metta a rischio di ritorsioni, intimidazioni ripetute o ulteriori vittimizzazioni la vittima. Se questo accade, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di imporre o applicare misure protettive adeguate. Ad esempio ordini restrittivi, ordini di misure protettive potrebbero essere necessari durante le indagini della Polizia e dovrebbero essere disponibili immediatamente senza alcun vincolo finanziario o burocratico per la vittima. Considerazioni vanno inoltre fatte anche riguardo la custodia cautelare del sospettato fino al processo. Se il sospettato viene rilasciato sotto cauzione, ma vi è ancora rischio che possa minacciare, intimidire o ferire la vittima o qualsiasi testimone a lui collegato, dovrebbero essere prese in considerazione misure più estreme, come il divieto per l'accusato di mettersi in contatto con la vittima o obbligando lo stesso a non avvicinarsi oltre una certa distanza al luogo di lavoro/casa della vittima. La vittima dovrebbe poi essere informata di tutte queste condizioni e dovrebbe essere informata anche sulla possibilità di denunciare la violazione di queste prescrizioni. Di seguito sono presentate una gamma di aree specifiche che dovrebbero essere prese in considerazione per soddisfare i diritti di protezione della vittima durante l'investigazione della Polizia.

5.9.1 DIRITTO DI EVITARE IL CONTATTO TRA VITTIMA E ACCUSATO

Per proteggere la vittima dal rischio di future vittimizzazioni, minacce o intimidazioni, dovrebbero essere previste delle condizioni per evitare il contatto tra vittime e accusati, in qualsiasi luogo dove le vittime potrebbero essere ipoteticamente a rischio di vittimizzazione⁵⁹. Ad esempio, nei luoghi in cui la vittima può avere contatti faccia a faccia con un'autorità pubblica, dovrebbero essere prese misure preventive per evitarle il contatto con l'accusato. Questo include la stazione di Polizia, i Dipartimenti d'Emergenza e Pronto Soccorso, Rifugi e Centri di Accoglienza, Cliniche di Cura per droghe e alcol, Uffici di Assistenza Sociale e qualsiasi altra struttura inerente.

Per proteggere le vittime durante i primi contatti, le stazioni di Polizia dovrebbero disporre di ambienti adeguati per le vittime che vengono a denunciare un reato. Questo dovrebbe essere un luogo sicuro e tranquillo, distante dal pubblico e dall'area della reception, dove le vittime si sentano sicure e libere di dare il loro resoconto riguardo il reato subito. In teoria, ogni esame necessario a reperire utili indizi dovrebbe essere condotto durante questo primo incontro, quindi si dovrebbero attivare le risorse appropriate a permetterne l'attuazione.

Anche gli Ospedali e le strutture di Pronto Soccorso dovrebbero disporre di risorse o di spazi per separare eventuali vittime dai colpevoli o dal pubblico. Le vittime dovrebbero essere portate fuori dalle sale d'attesa e trasferite in aree specifiche dove potranno poi essere assistite dai professionisti sanitari. I professionisti sanitari dovrebbero quindi parlare con la vittima dell'incidente, dare informazioni sui servizi di supporto vittime disponibili e, se ritenuto appropriato, segnalarle agli stessi⁶⁰. I professionisti sanitari dovrebbero essere incoraggiati a dare alla Polizia informazioni riguardanti i luoghi ove sono avvenuti i reati, considerando che queste informazioni potrebbero aiutare nella progettazione di azioni preventive e nella mobilitazione di risorse sulla base del livello di rischio criminologico.

5.9.2 NUMERO LIMITATO DI INTERROGATORI DI POLIZIA

Come illustrato nel capitolo 5.1, le vittime possono scegliere se denunciare o meno un crimine in base a vari fattori. Per le vittime che denunciano, l'esperienza di affrontare un interrogatorio potrebbe essere estremamente traumatizzante, soprattutto per quello che riguarda casi personali, violenti o sessuali dove molte delle domande poste potrebbero risultare molto intime e personali. Per limitare il danno causato alla vittima, è importante ridurre al minimo il numero di interrogatori fatti alla persona. Questi dovrebbero essere condotti solo se strettamente necessari per il procedimento penale. Le informazioni attinenti al caso dovrebbero essere registrate in modo che la vittima non sia costretta a ripetere la propria storia più del dovuto poiché molte vittime rivivono l'esperienza in modo particolarmente traumatizzante⁶¹.

5.9.3 LIMITARE IL DANNO PSICOLOGICO ED EMOTIVO DURANTE UN INTERROGATORIO

Gli organismi operanti nella giustizia penale dovrebbero fare ogni sforzo possibile per limitare il danno psicologico ed emotivo delle vittime. Questa limitazione comprende la modificazione del proprio comportamento seguendo le necessità della vittima. Di seguito si elencano una gamma di misure che tendono a limitare il danno e l'impatto dell'interrogatorio sulle vittime⁶²:

Personae accompagnatrici durante l'interrogatorio

Alle vittime dovrebbe essere permesso di avere una persona che le accompagni durante l'interrogatorio, per il loro conforto e supporto morale. Inoltre la vittima dovrebbe poter scegliere tale persona in piena libertà.

Preferenza di genere dell'ufficiale che effettua l'interrogatorio

Le vittime di particolari reati, come ad esempio reati sessuali e stupro, spesso trovano traumatizzante raccontare i dettagli personali e intimi, inerenti il reato, all'ufficiale di polizia. Nei reati a sfondo sessuale, dove il crimine ha fortemente attentato all'integrità personale della vittima, riportare l'accaduto a un ufficiale dello stesso identico sesso del reo, potrebbe peggiorare l'impatto sulla vittima. Dove possibile, quindi, per evitare il disagio e l'angoscia della vittima, essa dovrebbe avere la possibilità di scegliere il sesso dell'ufficiale di Polizia con cui dovrà interagire⁶³. Questo accorgimento potrebbe aiutare la vittima a calmarsi e a fornire un resoconto di miglior qualità.

Luogo dell'interrogatorio – proteggere la dignità e limitare il rischio di re-vittimizzazione

Le vittime spesso si sentono violate nella propria integrità personale quando devono rispondere ad una domanda posta dalla Polizia. D'altronde, alcune domande considerate invasive potrebbero essere parte necessaria dell'investigazione, ed è necessario prestare, dunque, attenzione al luogo dell'interrogatorio per diminuire i rischi di ri-vittimizzazione e per proteggere la dignità della vittima stessa. L'area dove vengono condotti gli interrogatori dovrebbe quindi essere predisposta in base a tali necessità⁶⁴. Ad esempio, ogni stazione di Polizia, dovrebbe avere un'area separata, distante dalla reception, dove le vittime possano sentirsi al sicuro e dove possano parlare dell'accaduto senza il rischio di essere spiate o minacciate dalle altre persone o disturbate dalle altre attività all'interno della stazione di Polizia. Talvolta è necessario ascoltare la vittima il prima possibile, il che potrebbe avvenire quindi anche sulla scena del crimine o in un veicolo della Polizia. In ogni modo, se una vittima sceglie di denunciare un crimine alla stazione di Polizia, dovrebbe essere reso disponibile per l'interrogatorio alla vittima un ambiente adeguato e tranquillo. Questo diventa particolarmente importante nei casi di violenza domestica e abuso sessuale, dove l'integrità della vittima viene particolarmente violata già di per sé dal reato stesso e un'atmosfera tranquilla e sicura diventano in questo caso di vitale importanza.

Interrogatori condotti da professionisti addestrati

Per assicurarsi che la vittima non soffra una ri-vittimizzazione durante l'interrogatorio a causa di comportamenti e domande non adeguati, tutti gli interrogatori dovrebbero essere condotti da professionisti specificamente formati⁶⁵. Specifiche cautele dovrebbero essere prese quando la Polizia conduce interrogatori nei confronti di minori di 18 anni. E' raccomandato ad ogni Stato Europeo di sviluppare

specifiche linee guida e percorsi formativi per gli agenti di Polizia che conducono interviste nei confronti di giovani vittime di reato, al fine di limitare il rischio di vittimizzazioni secondarie e ripetute.

Interviste condotte dalla stessa persona

Per assicurare che la vittima sviluppi un legame di fiducia con colui che conduce l'interrogatorio, tutti i colloqui dovrebbero essere condotti dalla stessa persona (persone), a meno che questo non entri in contrasto con la corretta amministrazione della giustizia⁶⁶. La presenza della stessa persona permette alle vittime di non dover ripetere il racconto più volte a persone diverse, poiché le vittime potrebbero trovare questa ripetizione particolarmente stressante.

Interrogatori con bambini vittime

In accordo con il “*Child-Sensitive Approach*”⁶⁷, la “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e la protezione per le vittime di reato*” evidenzia che tutti i bambini al di sotto dei 18 anni necessitano di condizioni specifiche di protezione⁶⁸. Un'attenzione specifica dovrebbe essere prestata durante la conduzione di interrogatori di Polizia con bambini minorenni. Si raccomandano gli Stati Europei a sviluppare linee guida e percorsi formativi specifici per gli ufficiali di Polizia che conducono interrogatori con bambini vittime di crimine per limitare i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta.

5.9.4 DIRITTO DI PROTEZIONE DELLA PRIVACY

La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” richiede agli Stati Membri di adottare misure protettive della privacy e del materiale fotografico delle vittime e dei membri delle loro famiglie, prima, durante e dopo i procedimenti penali⁶⁹.

Victim Support Europe riconosce l'importante ruolo giocato dai media nel sostenere e riconoscere i diritti delle vittime, ad esempio evidenziando le violazioni degli stessi e richiedendo cambiamenti legislativi che li rinforzino. Tuttavia, in certi casi, sono proprio i media a violare i diritti alla privacy delle vittime, attraverso la pubblicazione di dettagliati racconti riguardanti il reato o delle azioni e dei comportamenti delle persone coinvolte. Garantire l'integrità, il rispetto e i diritti delle vittime, dei testimoni e delle loro famiglie quando si ritrovano nel mo-

mento di maggiore vulnerabilità è essenziale⁷⁰. In linea con il diritto alla privacy delle vittime, queste dovrebbero essere in grado di determinare quali informazioni debbano essere divulgate dai media. Anche se la stampa entra in possesso di informazioni generali riguardanti il reato in esame, i media dovrebbero evitare di scrivere informazioni dettagliate sul crimine, sui dettagli personali o sulle immagini della vittima o della loro famiglia, salvo consenso della stessa. Ad esempio, le ultime parole della vittima, foto delle scene del crimine o i dettagli sulla vita personale delle vittime non dovrebbero essere pubblicati senza il consenso della stessa. Le vittime potrebbero trovarsi in una situazione davvero complicata dopo il delitto e potrebbe essere difficile prendere una decisione con tali pesanti ripercussioni. Per questo motivo essa dovrebbe comunque ricevere assistenza e supporto per decidere quali informazioni siano pubblicabili dai mass media o no. Victim Support Europe concorda sul fatto che questo possa essere un limite del diritto di libertà di stampa, ma queste limitazioni risultano necessarie per poter assicurare che i diritti e la privacy della vittima non vengano violati. I media intrusivi potrebbero avere un effetto deterrente su altre vittime che desiderano denunciare un crimine e interagire con le autorità di giustizia e questo avrebbe un impatto negativo sul sistema giudiziario e sulla società.

5.10 DIRITTO AI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE VITTIME – L'IMPORTANZA DEL SUPPORTO

Le vittime spesso trovano utile parlare a qualcuno del crimine e di quali effetti ha avuto sulle loro vite. Molte vittime si affidano al supporto di amici o parenti dopo l'episodio e questo potrebbe essere importante per superare possibili situazioni d'isolamento, le quali sono una conseguenza abbastanza comune alla vittimizzazione. Membri della famiglia o chi entra in relazione con la vittima, anche se non direttamente coinvolti nel reato, potrebbero vivere a loro volta l'angoscia per ciò che è accaduto. Talvolta potrebbe risultare difficile per la vittima parlarne e per quelli vicini potrebbe invece risultare difficile ascoltare i dettagli del crimine. Alcune vittime, invece, non dispongono del supporto di familiari vicini o amici, o preferirebbero non rivolgersi a loro. In questi casi diventa quindi importante che il supporto sia disponibile in altri luoghi; i servizi di supporto potrebbero sostituire come anche completare il supporto di parenti e amici.

In aggiunta al supporto emotivo, la vittimizzazione potrebbe far nascere anche problemi pratici ed economici alle vittime. Le vittime potrebbero trovar difficile sapere quali passi compiere dopo il delitto e quale agenzia contattare per ciò che riguarda le assicurazioni, il risarcimento

danni, la pulizia della scena del crimine, la richiesta di alloggio temporaneo e tutto ciò che concerne le conseguenze legali connesse al reato subito. Inoltre, molte vittime, ad esempio di furto in abitazione, potrebbero voler spendere grandi somme di denaro per ripristinare il loro senso di sicurezza, ad esempio installando nuove finestre, allarmi o luci esterne. I servizi di supporto alle vittime possono assistere i soggetti con informazioni riguardanti il sistema giudiziario, i diritti delle vittime e su come accedere a tutele e servizi a seguito di un crimine.

La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” chiarisce che a tutte le vittime di un crimine, come pure ai loro familiari, dovrebbe essere offerto l’accesso ai servizi di supporto⁷¹. E’ essenziale che questi servizi siano gratuiti, per permettere a tutte le vittime di usufruirne a dispetto della loro situazione economica ed è inoltre importante che questi siano confidenziali, in modo che la vittima possa parlare liberamente delle sue esperienze e di come si sente⁷². Se le vittime si preoccupano del fatto che le loro parole siano utilizzate come prove, potrebbero essere riluttanti nell’acceptare il supporto.

5.10.1 INVII DALLA POLIZIA AI SERVIZI DI SUPPORTO VITTIME

Per le persone che hanno avuto la sfortunata esperienza di essere vittime di reato, gli interventi iniziali potrebbero influenzare fortemente il loro recupero. Le vittime che vorrebbero ricevere supporto, ma che invece non riescono a ricevere un aiuto appropriato, è probabile che soffrano maggiormente nella fase post-reato.

Per offrire un servizio tempestivo ed efficace di informazione e supporto alle vittime o testimoni di reato, le organizzazioni di supporto vittime sono subordinate dalla ricezione di segnalazioni da parte delle forze di polizia o di altre agenzie coinvolte. La Direttiva Europea richiede agli Stati Membri di facilitare gli accompagnamenti ai servizi di supporto alle vittime⁷³ (per altri dettagli sui diversi sistemi di rinvio, consultare capitolo 4.5.3). Victim Support Europe incoraggia tutte le nazioni europee a stabilire accordi condivisi di invio in virtù dei quali i casi identificati saranno automaticamente inviati dalla Polizia a un’organizzazione di supporto vittime, la quale offrirà le informazioni necessarie e l’aiuto richiesto. Queste disposizioni assicureranno che alla vittima venga offerto un equo accesso a tutti i sistemi di supporto il prima possibile, indipendentemente dalla residenza della vittima o da dove si è verificato il reato. Esso aiuterà anche nella stima del numero di vittime che richiedono supporto, cosa che garantirà la miglior qualità del servizio di aiuto.

5.10.2 GAMMA DI SERVIZI DI SUPPORTO VITTIME

La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” evidenzia che i servizi di supporto vittime dovrebbero, come minimo, essere in grado di offrire⁷⁴:

- Informazioni riguardanti il sistema di giustizia penale
- Informazioni riguardanti i diritti delle vittime e su come accedervi
- Informazioni e assistenza per l’applicazione del sistema di risarcimento danni
- Informazioni riguardanti il processo e la preparazione per partecipare allo stesso
- Supporto emotivo e, dove necessario, psicologico
- Avvertimenti legati alle spese successive il reato, su chi contattare per quello che riguarda assicurazione, riparo, compensazione, questioni finanziarie, questioni d’alloggio, supporto occupazionale, richieste di assistenza sociale, ecc.
- Informazioni legate al rischio e prevenzione di ripetuta e secondaria vittimizzazione, intimidazioni e rappresaglie
- I sistemi di supporto vittime dovrebbero essere pienamente informati su ogni servizio specialistico e offerta di accesso a vittime agli appropriati servizi in grado di soddisfare il fabbisogno di ogni vittima

Oltre a questi standard minimi e generici, i servizi di supporto vittime dovrebbero offrire una gamma di servizi aggiuntivi specializzati come ad esempio:

- Rifugi/case protette⁷⁵
- Supporto al trauma⁷⁶
- Esami medici e clinici
- Sostegno finanziario diretto
- Assistenza in emergenza, come buoni per hotel, buoni pasto ecc.
- Consulenze legali
- Psicoterapie e counselling
- Supporto mirato per certi gruppi di vittime
- Rappresentanza della vittima in relazione a tematiche legali e richieste di risarcimento

I servizi di supporto vittime e ogni servizio specialistico possono essere strutturati sia da un’organizzazione non governativa (non-profit) che da un ente pubblico e può essere organizzato in modo professionale o volontaristico⁷⁷. Gli Stati Membri decideranno il modo più appropriato al

loro Stato per supportare le vittime. L'obiettivo principale è che i servizi di supporto siano indipendenti; come il Pubblico Ministero, la Corte e gli Avvocati operano *indipendentemente* per l'interesse del loro cliente o l'interesse pubblico, allo stesso modo il servizio di supporto vittime dovrebbe concentrarsi sull'interesse e sui bisogni della vittima in maniera totalmente indipendente.

5.10.3 SERVIZI DI SUPPORTO VITTIME – MODELLATI SULLE NECESSITA' DELLE VITTIME

La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” evidenzia che “l'aiuto dovrebbe essere fornito sotto vari punti di vista, senza troppe formalità e attraverso una buona distribuzione geografica all'interno di tutto il territorio degli Stati Membri per permettere alle vittime l'opportunità di usufruirne”⁷⁸. I metodi e l'offerta di servizi cambieranno in base al servizio stesso e alle necessità della vittima. I mezzi comunemente utilizzati per i contatti iniziali sono il telefono e le lettere, anche se le e-mail e i messaggi si stanno enormemente diffondendo. Questi metodi dovranno però adattarsi alle esigenze della vittima e alle sue preferenze, potrebbero ad esempio evolversi in un incontro faccia a faccia, una telefonata, lettere, e-mail, messaggi o qualsiasi altra metodologia on-line.

Parte dell'obiettivo della Direttiva Europea è di assicurare un trattamento adeguato e professionale⁷⁹. Al fine di garantire che i servizi di supporto forniscano un'adeguata risposta alle necessità individuali della vittima, la pratica suggerisce che una valutazione individuale dovrebbe innanzitutto riguardare le necessità del servizio e del soggetto. Fattori come caratteristiche personali, tipo di crimine, età, precedenti esperienze di reato, relazioni tra vittima e perpetratore, condizioni sociali, etnia, circostanze esterne, disponibilità di reti di supporto e una gamma di altri fattori dovrebbero essere tenuti in considerazione durante il primo incontro tra la vittima e il sistema di supporto.

Per maggiori informazioni riguardanti la valutazione personale si rimanda al capitolo 5.6. Una vittima dovrebbe essere in grado di esprimere cosa vorrà fare una volta finiti gli incontri con il servizio di supporto vittime: alcune potrebbero avere solo necessità legate alla compilazione della domanda di compensazione, altri potrebbero aver bisogno di un più completo supporto emotivo e pratico. Discutendo insieme le preferenze della vittima e raggiungendo una conclusione comune su cosa la vittima vuole e si aspetta dal servizio di supporto, essa potrà trovare il percorso più adatto e che gli dà maggiori benefici a seconda delle particolari circostanze. Per venire incontro ad un'ampia gamma di necessità di gruppi di vittime, è essenziale che il supporto vittime sia in grado di offrire servizi, tanti quanti sono le necessità – un misura unica

non necessariamente soddisfa tutte le istanze. E' responsabilità dello Stato assicurarsi che siano resi disponibili fondi sufficienti a provvedere un servizio di supporto coerente e di qualità, che vada incontro alle necessità individuali delle vittime all'interno di tutto lo Stato.

5.10.4 REQUISITI DI PROTEZIONE DEI DATI PER LA POLIZIA E I SERVIZI DI SUPPORTO

La protezione dei dati è di vitale importanza per la protezione della privacy, della salute e della sicurezza delle vittime di reato. Essa mira ad assicurare che i dettagli dei contatti, le informazioni sul reato e le informazioni personali riguardanti la vittima non vengano condivise da chiunque non autorizzato. Questo diventa cruciale per le vittime di stalking, violenza domestica o vittime con identità protette per le quali occorre tenere nascosti il nome e indirizzo. Sistemi appropriati di protezione dati e processi di sicurezza informatica sono necessari per garantirne questi requisiti di protezione.

La *Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato* richiama i servizi di supporto vittime ad essere riservati⁸⁰, il che vuol dire che tutte le informazioni raccolte dagli operatori di supporto alle vittime e dai volontari di tutta Europa dovrebbero essere trattate in modo sicuro e sensibile. Questo include un impegno a garantire che tutte le informazioni personali vengano gestite nel rispetto della riservatezza e in conformità con i principi di protezione dei dati.

A seguito dell'introduzione della legislazione riguardante la protezione dei dati, molte Forze di Polizia di tutta Europa hanno cominciato a preoccuparsi che le loro pratiche di rinvio potessero non essere in accordo con i principi di protezione dei dati. Questo ha portato ad una sensibile diminuzione dei rinvii ai servizi di supporto, limitando il numero di vittime che accedono a vitali servizi di supporto. Dovrebbe essere quindi enfatizzato che l'obiettivo della legislazione sulla protezione dati non è quello di impedire alle vittime l'accesso agli appositi servizi, ma è invece quello di assicurare che tutti i rinvii vengano gestiti legalmente e in modo sicuro, nel miglior interesse della vittima. I rinvii tra la Polizia e il servizio di supporto vittime possono essere condotti in linea con la legge di protezione dei dati, senza quindi violare la privacy della vittima e questo non dovrebbe essere automaticamente proibito in virtù della legislazione sulla protezione dei dati. Di fatto, la *“Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato”* evidenzia che “gli Stati Membri dovrebbero facilitare i rinvii delle vittime all'autorità competente che ha ricevuto reclami e da qualsiasi altro ente rilevante ai servizi di supporto alle vittime di reato⁸¹”.

Un modo consigliato per adempiere ai richiami della Direttiva per facilitare i rinvii è quello, per le Forze di Polizia, di informare sempre la vittima riguardo i servizi offerti dai centri di supporto e che la vittima venga quindi indirizzata, ad accedere a questi servizi, offrendo alla stessa la possibilità di esprimere la volontà o meno di essere veicolata.

Le lettere e gli opuscoli forniti dalla polizia in relazione al crimine dovrebbero anche includere queste informazioni. La proposta alla vittima di reato di essere messa in collegamento con un servizio di supporto spetta obbligatoriamente alla Polizia in fase di denuncia del crimine, per dimostrare di aver discusso di questa possibilità con la vittima, e di conseguenza, riportare la decisione di essa. La Polizia dovrebbe di conseguenza avere un meccanismo efficace che si assicuri che tali preferenze vengano rispettate. I servizi di supporto alle vittime dovrebbe assicurare che le loro disposizioni per l'elaborazione dei dati di cui si occupano siano pienamente rispettose dei principi di protezione dati; appropriate informazioni e procedure riguardanti la sicurezza dell'informazione dovrebbero ad esempio essere indispensabili per ricevere i dati dalla Polizia.

Riguardo a quali informazioni la polizia possa divulgare ai servizi di supporto, l'elenco dovrebbe essere limitato alla sola inclusione di informazioni vitali, come ad esempio nome, recapiti, età e tipologia di crimine subito. Questa informazione è necessaria per assicurare che questa proposta di supporto sia stata fornita in maniera adeguata alla vittima.

5.11 DIRITTO A RIVEDERE UNA DECISIONE DI NON PROCEDERE

La *“Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato”* ha introdotto un nuovo diritto in relazione alla decisione di non proseguire in giudizio (archiviazione). Le vittime ora hanno il diritto di verificare che le procedure stabilite e le regole siano state rispettate quando il pubblico ministero prende la decisione di interrompere le indagini sul sospetto. Per garantire questo diritto, alle vittime devono essere date le giuste informazioni e una completa spiegazione dei motivi per cui si è deciso di interrompere l'indagine. Queste informazioni possono essere date sia in forma scritta che orale, in base alle esigenze della vittima.

A riguardo, la revisione di una decisione di archiviazione, dovrebbe essere portata avanti da una persona/autorità diversa, idealmente più esperta di colui che inizialmente ha preso la decisione di non proseguire⁸².

6. Il caso arriva in giudizio

6.1 DIRITTO AD UNA RIPARAZIONE EFFICACE E AD UN PROCESSO EQUO E TEMPESTIVO

Tutte le vittime di reato all'interno dell'Unione Europea, alle quali diritti e libertà sono state violate hanno diritto a un effettivo risarcimento. Come per l'accusato, “*La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*” fornisce alle vittime il diritto ad un “ascolto equo e pubblico in tempistiche ragionevoli ed effettuato da un tribunale imparziale”⁸³. La “*Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*” include anche una gamma di diritti fondamentali per le vittime di reato e la “*Corte Europea dei diritti Umani*” ha ripetutamente ribadito che le vittime hanno il diritto a vedere completata un'investigazione ed un processo in modo efficace e tempestivo. Tuttavia nella pratica questi diritti non sono chiari come sembra, e non vengono estesi allo stesso modo alla vittima come invece succede all'accusato.

Riguardo le tempistiche del processo ci sono molte restrizioni temporali su quanto tempo debba aspettare una persona accusata prima di avere la conferma di rinvio a giudizio, in particolare nel caso in cui lo stesso si trovi in custodia cautelare. Ci sono alcune corrispondenti norme riguardo il diritto della vittima ad avere un processo entro un tempo stabilito. Molte vittime si ritrovano ad aspettare anni prima che il loro caso arrivi alla corte e questa cosa impedisce spesso alla vittima di buttarsi gli avvenimenti alle spalle e di andare avanti. Le vittime soffrono spesso degli stessi effetti delle persone accusate per quanto riguarda i ritardi nel sistema giudiziario, come insicurezza, ansia, stress e apprensione. Inoltre, prima che il caso venga ascoltato dalla corte, le vittime e i testimoni connessi hanno così un maggiore rischio minacce e intimidazioni. Il Victim Support Europe incoraggia tutti gli Stati Europei a riconoscere il diritto alle vittime ad avere un processo giusto ed entro un tempo ragionevole, cercando di ridurre il tempo tra la commissione del reato e quando il caso è stato ascoltato dalla corte.

6.2 VALUTAZIONE INDIVIDUALE – ADOTTARE LE MISURE SUL BISOGNO

Tutte le vittime di reato dovrebbero essere trattate in modo professionale e sensibile⁸⁴. Tuttavia, alcune delle vittime sono particolarmente vulnerabili a successive vittimizazioni o intimidazioni da parte dell'accusato o amici e famigliari collegati allo stesso. Inoltre, alcune vittime sono particolarmente a rischio di successive offese in base al loro coinvolgimento nel processo penale sia attraverso la fornitura di prove che attraverso altre forme di partecipazione. Queste vittime ne-

cessitano di misure di protezione particolari, per minimizzare la probabilità di danni successivi. Nella “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato*”, i bambini al di sotto di anni 18 si presume siano l’unico gruppo ad avere specifiche necessità di protezione. La loro giovane età li espone particolarmente a vittimizzazione secondaria e ripetuta, oltre che ad intimidazioni. Per identificare specifici bisogni di protezione e determinare se la vittima voglia beneficiare di esse, la valutazione individuale dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori che potrebbero impattare, quale criteri di personalità, la natura del reato e le circostanze che ci sono attorno allo stesso⁸⁵. Tuttavia, la valutazione deve tenere in considerazione i fattori sociali esterni che potrebbero impattare con il rischio di vittimizzazione secondaria e ansia durante la testimonianza davanti la corte⁸⁶. La gravità del crimine e il grado di danno apparente sofferto dalle vittime fornisce indicatori utili sull’ampiezza di ogni particolare valutazione individuale. Per maggiori informazioni riguardanti la valutazione individuale, guardare il capitolo 5.6.

Victim Support Europe sostiene fortemente l’introduzione di valutazioni individuali per assicurare che le circostanze individuali di ogni singola vittima siano riconosciute e che ogni misura di supporto e protezione venga attivata per assistere le vittime nella loro percorso attraverso il sistema giudiziario penale. Questo perfeziona l’abilità di adeguare ogni misura ai bisogni della vittima, prevenendo vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e sofferenza emotiva e garantendo inoltre alla vittima un accesso alla giustizia più efficace.

6.3 DIRITTO DI PROTEZIONE NELLA CORTE

Agli Stati Membri dell’EU è richiesto di adottare misure di protezione per tutte le vittime di crimini e per i loro familiari, dalle possibili intimidazioni, minacce e rappresaglie⁸⁷. Questo include anche la protezione da danni emotivi e psicologici come anche la tutela della dignità. Le norme di protezione includono anche la protezione della privacy delle vittime e delle famiglie. Per adempiere ai diritti di protezione, di sotto segue una gamma di misure che dovrebbero essere prese in considerazione⁸⁸.

6.3.1 MISURE DI PROTEZIONE DURANTE LA TESTIMONIANZA

Esistono una serie di misure che possono essere messe in campo per proteggere la vittima da danni emotivi/psicologici durante l’interrogatorio o la testimonianza in tribunale. Il Victim Support Europe crede che tutte le vittime alle quali viene richiesto di testimoniare, debbano essere date in-

formazioni riguardanti le possibili misure disponibili, oltre alla possibilità di accesso a determinate misure speciali che potranno scegliere. Queste misure potrebbero ad esempio comportare⁸⁹:

- Il fornire alla vittima una persona di supporto presente durante la testimonianza per darle supporto morale e conforto
- L'evitare il contatto visivo tra la vittima e gli imputati prima, durante e dopo la testimonianza, utilizzando ad esempio eventuali tecnologie di comunicazione
- L'assicurarsi che la vittima possa essere ascoltata in un'aula di tribunale anche senza che sia necessariamente presente, ad esempio utilizzando le tecnologie comunicative appropriate
- Il permettere un'intervista investigativa senza l'intromissione di mass media o pubblico esterno
- L'evitare domande riguardanti la privacy della vittima che non riguardino il reato. Per prassi, solo le informazioni rilevanti per il caso in corso dovrebbero essere divulgate alla corte, alla difesa o durante l'esame incrociato. I dettagli personali come la documentazione medica della vittima e le precedenti attività, scollegate dal reato, non dovrebbero mai essere esposte
- La raccolta delle testimonianze venga fatta prima del processo e utilizzata poi in tribunale
- La raccolta delle testimonianze avvenga in un ambiente più disteso rispetto all'aula del tribunale
- L'utilizzo di strumenti di comunicazione, come ad esempio un mediatore
- Nessuna divulgazione dell'indirizzo delle vittime durante il processo

6.3.2 BAMBINI VITTIME – MISURE DI PROTEZIONE DURANTE LA TESTIMONIANZA

In aggiunta ai diritti elencati sopra, per i bambini sono previste norme di protezione aggiuntive, ad esempio⁹⁰:

- Cercare di evitare che i bambini rilascino la loro testimonianza in un'aula di tribunale
- Registrazione degli interrogatori con i bambini in audio/video e utilizzo degli stessi come prova in tribunale
- Negli Stati in cui il bambino/a ha il diritto ad un consulente legale, il bambino/a deve tempestivamente avere a disposizione un suo consulente legale. Il bambino deve

avere la possibilità di incontrare il proprio rappresentante prima del processo, dando al rappresentante la possibilità di presentarsi e di rispondere ad eventuali domande

- Nelle investigazioni criminali e durante il processo, le autorità giudiziarie potranno affidare un tutore (rappresentante speciale) alla vittima nel caso in cui ai genitori sia proibito rappresentare il minore, o nel caso in cui il bambino non sia rappresentato o separato dalla famiglia
- Diritto a non divulgare i propri dettagli personali, fotografie o qualsiasi altro materiale che potrebbe identificarli pubblicamente
- Per i minori coinvolti in casi di abusi sessuali, sia come vittime che come testimoni, deve essere garantita la protezione della propria identità da parte dei media
- La priorità dovrebbe essere la protezione degli interessi del bambino, in accordo con la “*Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini (1989)*”

6.3.3 EVITARE IL CONTATTO TRA VITTIMA E ACCUSATO – STRUTTURE SEPARATE

Uno dei modi più importanti per proteggere la vittima da ritorsioni, intimidazioni e vittimiz-zazioni è quello di limitare i contatti tra la vittima e l’accusato. La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” chiarisce che tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea devono stabilire le condizioni necessarie per evitare il contatto tra le vittime/famigliari delle vittime e l’accusato⁹¹. Il diritto di evitare il contatto tra le vittime e l’accusato è particolarmente importante nelle sedi in cui i processi si svolgono, vale a dire nei tribunali, cosa che potrebbe aumentare appunto il rischio di conflitto e intimidazioni. Le corti in Europa dovrebbero essere sviluppate in modo da assicurare che la struttura disponga degli spazi appositi per tenere separati vittima e accusato. Ad esempio, la struttura del tribunale dovrebbe garantire alla vittima/testimone di muoversi al suo interno senza rischio di subire minacce e senza il rischio di incontrare l’accusato. Le sedi della corte dovrebbero offrire entrate separate, sale d’aspetto, bagni, mense, ecc., funzionali ad evitare qualsiasi contatto con l’accusato e qualsiasi persona a lui legata. La struttura del tribunale dovrebbe essere progettata per assicurare che la vittima/testimone non debba camminare di fronte all’accusato mentre raggiungono il banco dei testimoni, dato che potrebbe essere vissuta come un’esperienza estremamente intimidatoria per la vittima.

6.3.4 LIMITI DI DIVULGAZIONE

Come parte formale del processo penale, esiste spesso il requisito legale da parte del Pubblico Ministero di divulgazione di informazioni rilevanti per la difesa. Ad ogni modo, le informazioni che non risultano essere attinenti al caso non dovrebbero essere divulgate⁹². Queste informazioni potrebbero ad esempio includere registrazioni mediche, azioni ed esperienze precedenti, fotografie e altri dettagli personali riguardanti la vittima ma che non sono correlati al caso. Nei casi di reati a sfondo sessuale, sebbene la difesa dell'accusato dovrebbe avere accesso a tutto il materiale divulgato, fotografie e descrizioni dettagliate dell'abuso sessuale, queste non dovrebbero essere lasciate in possesso all'accusato. Il materiale dovrebbe essere invece custodito dall'avvocato e all'accusato dovrebbe essere permesso l'accesso a tali informazioni solo tramite il proprio legale durante la preparazione della difesa o la partecipazione di giudizio.

6.4 DIRITTO AI SERVIZI DI SUPPORTO CONNESSI AL GIUDIZIO

Il processo può diventare un'esperienza estremamente stressante e traumatica per vittime e testimoni chiamati a testimoniare. E' quindi importante che i servizi di supporto siano disponibili prima, durante e dopo il procedimento⁹³. I servizi di supporto offerti in connessione al processo dovrebbero ad esempio consistere in:

Prima del processo:

- Visita di familiarizzazione – La vittima/testimone è invitata a visitare il tribunale, la sala d'aspetto e l'aula della corte prima del processo. Questa possibilità è opzionale (alcune vittime/testimoni potrebbero sentirsi sotto pressione dovendo visitare il tribunale più volte) e garantisce alla vittima/testimone l'opportunità di vedere il tribunale per impostare aspettative realistiche riguardanti il processo
- Informazioni riguardanti il processo e gli enti di giustizia coinvolti
- Informazioni riguardanti il ruolo della vittima/testimone e la gamma di domande a cui dovrebbero poter rispondere – chiarire che queste domande potrebbero risultare intrusive ma non c'è nulla di personale contro la vittima/testimone
- Incontrare i professionisti operanti nella giustizia penale coinvolti nel caso, in particolare il Pubblico Ministero che condurrà l'interrogatorio dell'accusato e della vittima/testimoni

Giorno del processo:

- Se la vittima o i testimoni si sentono spaventati, un operatore di supporto può essere messo a disposizione e accompagnare la vittima e i testimoni alla sala d'aspetto designata – preferibilmente separata da quella dell'accusato
- Se richiesto, una figura di supporto dovrebbe rimanere con la vittima/testimoni fino al momento della testimonianza o fino a quando dovrà entrare in aula.

Durante il processo:

- Gli organismi e gli operatori di giustizia dovrebbero fare una propria presentazione prima di porre domande
- Alle figure di supporto sarà permesso di sedere di fianco alla vittima/testimone durante la testimonianza per fornire supporto morale e sollievo
- Alle vittime che non testimonieranno, la figura di supporto potrà sedere a fianco come supporto morale

Dopo il processo:

- Alcune vittime/testimoni potrebbero sentirsi traumatizzati dall'esperienza della testimonianza o a causa della partecipazione al processo. Alcune vittime potrebbero inoltre essere deluse dagli esiti del processo o dal procedimento in generale. Servizi di supporto emotivo dovrebbero essere offerti a seguito del processo. In alcune nazioni europee, ai servizi di supporto è proibito discutere qualsiasi dettaglio riguardante il caso. In queste situazioni, la Corte dovrebbe indirizzare la vittima/testimone verso un servizio/ufficio operatore di supporto interno che possa eventualmente discutere i dettagli del caso e l'intera esperienza di partecipazione al processo o della testimonianza.

6.5 DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI

Alle vittime di reato dovrebbe essere data l'opportunità di fornire informazioni inizialmente e successivamente, punti di vista o prove durante i procedimenti⁹⁴. Esempi del diritto delle vittime di essere ascoltate durante i processi includono:

- Diritto di fornire alla Polizia informazioni con un racconto iniziale sul crimine,

nonché il successivo impatto sulla vittima

- Diritto (e avere l'opportunità) di discutere ogni evidenza portata dalla difesa
- Diritto di fornire successivi commenti/testimonianze al Pubblico Ministero riguardanti il reato e il suo impatto sulla vittima
- Diritto di essere chiamati come testimoni in Corte
- Diritto di fornire alla Corte dichiarazioni da parte della vittima riguardanti l'impatto emotivo, pratico e finanziario del crimine
- Diritto di intervenire durante il processo e richiedere l'esame incrociato di un imputato
- Diritto di vedere considerate le proprie prove e dichiarazioni da parte dell'autorità giudicante il caso

6.6 DIRITTO ALLE INFORMAZIONI – PROCESSO

Come evidenziato in questo documento, il diritto alle informazioni è uno dei diritti più importanti per le vittime di reato, in ogni stadio del processo criminale⁹⁵. La vittima dovrebbe essere mantenuta informata e aggiornata su qualsiasi azione o sviluppo sul proprio caso. In relazione al processo, la vittima dovrebbe in particolare essere a conoscenza delle seguenti informazioni⁹⁶:

- Stato corrente del caso – quando il Pubblico Ministero rinvia ufficialmente a processo un indagato
- La motivazione di accusa – idealmente, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere concessa la possibilità di commentare la motivazione di accusa del Pubblico Ministero
- Negli Stati dove è permessa la discussione tra la pubblica accusa e la difesa, se il Pubblico Ministero decide di rettificare l'accusa, o accettare una dichiarazione di colpa per un'accusa minore dopo la discussione con la difesa, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere data la possibilità di commentare prima che la dichiarazione di colpa venga definitivamente accettata
- Se, per qualsiasi ragione, il caso non verrà rinviato a giudizio e verrà archiviato, la vittima dovrebbe essere informata e le dovrebbe essere permesso di commentare tale decisione. Alla vittima dovrebbe sempre essere presentata la motivazione riguardante la decisione
- Data del processo
- Verdetto finale del processo e le motivazioni riguardanti il verdetto finale
- Se richiesto, alle vittime dovrebbe essere fornita una trascrizione del procedimento giudiziario

Alcune vittime potrebbero non aver mai avuto a che fare con i sistemi di giustizia e quindi potrebbero sentirsi poco a loro agio all'interno del processo e con gli enti coinvolti. Per preparare la vittima al processo, il Pubblico Ministero dovrebbe incontrarsi con la vittima prima del giorno del processo. Questa è un'opportunità per il Pubblico Ministero di informare la vittima su come intende gestire il processo, informandola anche sulla serie di domande che potrebbero esserle fatte e darle la possibilità di rispondere ad eventuali domande. Questa conversazione è importante per la vittima per crearsi aspettative realistiche su come sarà il processo e sulle modalità di partecipazione allo stesso.

6.7 DIRITTO DI CAPIRE E DI ESSERE CAPITI

La giustizia non può essere raggiunta senza che la vittima possa chiarire le circostanze del reato e interagire con le autorità competenti⁹⁷. Per facilitare la partecipazione, le vittime hanno il diritto di capire e di essere capite durante le interazioni con il sistema giudiziario e gli enti connessi al loro caso⁹⁸. Infatti, le vittime hanno il diritto di ricevere informazioni in modalità tale da poter essere comprese dalla stessa. Qualsiasi fattore che influenzi la capacità della vittima di essere compresa dovrebbe essere tenuto in considerazione e favorito per tutto il processo penale, ad esempio utilizzando supporti comunicativi e mediatori, se necessario.

6.8 DIRITTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

A qualsiasi vittima/testimone incapace di parlare la lingua utilizzata durante i procedimenti penali dovrebbe essere concessa una traduzione, gratuita, come anche durante qualsiasi interrogatorio o audizione processuale. Traduzioni di documentazione chiave e decisioni dovrebbero essere disposte per far sì che la vittima possa partecipare pienamente al suo caso, capendo quali decisioni vengono prese e quali motivazioni ci siano dietro a tali decisioni⁹⁹; la vittima dovrebbe avere il diritto di mettere in dubbio una decisione dello Stato di non interpretazione o traduzione¹⁰⁰.

In comunità più piccole, dove la lingua della vittima viene parlata da un numero limitato di persone, si potrebbe incorrere nel rischio che la vittima conosca l'interprete. Nel più ampio modo possibile, si dovrebbe quindi garantire che l'interprete non abbia interessi personali nel caso, o che non conosca l'accusato, che risulti quindi neutrale. Se la vittima non si sentisse a proprio agio con l'interprete, o pensasse che l'interprete abbia qualche interesse nel caso, potrebbe non partecipare completamente al processo per paura o rimorso.

La Corte dovrebbe essere a conoscenza che in casi in cui vittima e accusato parlano un linguaggio diverso dalla stessa, vi è un maggiore rischio di intimidazioni dato che alcuni soggetti potrebbero non capire tutto quello che viene detto alla vittima dall'accusato o da parenti e amici. Il fatto che la vittima parli un linguaggio non diffuso non giustifica da solo eventuali prolungamenti nell'interpretazione e traduzione del caso, senza che vi siano ragionevoli motivazioni¹⁰¹.

6.9 DIRITTO AL SOSTEGNO LEGALE

La “*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*” spiega che le vittime, che sono parte di un procedimento penale, dovrebbero poter aver accesso al sostegno legale¹⁰². Gli Stati Europei dovrebbero essere incoraggiati a chiarire il ruolo delle vittime nella loro legislazione nazionale e dove la vittima è vista come parte dei procedimenti penali. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso tempestivo ed efficace ai sistemi di tutela legale senza troppe restrizioni burocratiche. Questo assicurerà che la vittima sia inoltre in grado di pagarsi un rappresentante legale per salvaguardare e rappresentare i suoi interessi nel processo penale.

6.10 DIRITTO AL RIMBORSO SPESE

Sebbene la Direttiva EU richieda alle vittime di pagare le spese di partecipazione ai procedimenti penali¹⁰³, Victim Support Europe crede fermamente che tutte le vittime dovrebbero essere interamente rimborsate di tali spese, indipendentemente dal ruolo della vittima nel processo. L'obiettivo è di assicurare che alle vittime non venga ostacolata la possibilità di godere dei loro diritti solamente a causa delle loro possibili restrizioni finanziarie.

In pratica, tale diritto assicura che lo Stato paghi il viaggio e le spese di soggiorno delle vittime, le perdite di guadagno, se applicabile e altri costi sorti a causa dell'attesa del giudizio, quali ad esempio, i costi di assistenza all'infanzia.

6.11 DIRITTO DI RESTITUZIONE DELLA PROPRIETA'

Quando le proprietà confiscate non sono più necessarie per le indagini o qualsiasi procedimento successivo, le agenzie che detengono tali proprietà dovrebbero contattare la vittima senza incappare

in perdite di tempo per la restituzione delle stesse¹⁰⁴. Gli Stati Europei dovrebbero introdurre modifiche per permettere la restituzione delle proprietà il prima possibile, dato che oggetti come cellulari o computer potrebbero essere di vitale importanza per la vittima e difficili da sostituire. Se possibile, le informazioni necessarie dovrebbero essere copiate e salvate dagli inquirenti in modo da poter immediatamente restituire gli oggetti alla vittima. Tutti i costi di tale restituzione dovrebbero essere coperti dallo Stato. La proprietà dovrebbe essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata confiscata, oppure se la vittima lo preferisce dovrebbe essere pulita e riparata seguendo le sue disposizioni.

6.12 DIRITTO DI COMPENSAZIONE DA PARTE DEL REO

Il risarcimento è riconosciuto alle vittime di reato in vari modi. In certi Stati Europei, il risarcimento può essere ottenuto da parte del reo come parte dei procedimenti penali. In nazioni dove la legislazione prevede la possibilità durante il corso del procedimento di imporre all'accusato di pagare un indennizzo alla vittima, sarebbe corretto che tali decisioni venissero però prese con tempistiche ragionevoli¹⁰⁵ preferibilmente all'interno della sentenza.

Ci sono una varietà di modi in cui lo Stato spinge il colpevole a pagare il risarcimento alla vittima. Se l'accusato non è in grado di pagare una grossa somma in una volta sola, piani di pagamento dovranno essere stabiliti, ad esempio un pagamento settimanale/mensile fino al completo pagamento della somma stabilita. Dovrebbe essere riconosciuto che una dilazione prolungata possa risultare abbastanza frustrante per la vittima, la quale in aggiunta al ritardo nel pagamento, si ricorderà del reato in occasione di ogni pagamento ricevuto. Per questo dovrebbe essere anche considerata l'opzione di un anticipo totale di pagamento effettuato dallo Stato.

Se i colpevoli, ai quali è stato intimato di pagare la compensazione alla vittima come parte del procedimento penale, non sono intenzionati a pagare o a stabilire un piano di pagamento, dovrebbero essere messe a disposizione ulteriori risorse. Gli Stati Europei potrebbero ad esempio indirizzare direttamente lo stipendio o i guadagni futuri dell'accusato direttamente alla vittima, in modo da evitare che il pagamento avvenga per tramite diretto. Dovrebbe esserci inoltre un modo per ritirare la somma della compensazione direttamente dal conto bancario dell'accusato, nel caso in cui si rifiuti di pagare entro le tempistiche stabilite. Nei casi in cui, invece, si presenti il rischio che il condannato possa vendere o disperdere il proprio patrimonio prima del processo per limitare il proprio risarcimento, gli Stati Europei dovranno adottare misure preventive attraverso cui il conto di quest'ultimo venga bloccato durante il processo. Questo assicurerà che, nel caso in cui sia giudicato colpevole, egli avrà risorse sufficienti a pagare la somma alla vittima. Se l'accusato viene rilasciato da

tutte le accuse, invece, i soldi verranno immediatamente sbloccati e rimessi a sua disposizione.

Per le vittime, la compensazione successiva al reato è spesso più significativa rispetto alla semplice ricezione di un premio finanziario. Di centrale importanza è il riconoscimento formale della sofferenza della vittima¹⁰⁶, come la conferma del fatto che ciò che ha riferito è vero. Pertanto, tale processo è importante per il recupero della vittima¹⁰⁷. Organizzazioni di supporto vittime di tutta Europa entrano regolarmente in contatto con vittime di casi in cui l'accusato non ha pagato il risarcimento e vi sono stati problemi durante la sua esecuzione. Essendo assegnatari da parte del Tribunale del pagamento di un indennizzo, le vittime dovrebbero ricevere tale pagamento immediatamente: non dovrebbe essere responsabilità della vittima assicurarsi che il pagamento venga effettuato, dato che potrebbe anche causare danni e successive vittimizazioni¹⁰⁸. Quest'ultima infatti potrebbe obbligare la vittima a mantenere un contatto con l'accusato, direttamente o attraverso gli uffici giudiziari e tale situazione permetterebbe al reo di mantenere il proprio potere o senso di controllo sulla vittima. In molte nazioni europee, la legislazione permette alla vittima di ricevere un pagamento anticipato dell'intera somma da parte dello Stato. E' quindi responsabilità dello Stato ottenere il pagamento dal reo, ad esempio utilizzando i meccanismi di esecuzione precedentemente descritti. Questo assicura che la vittima riceva il risarcimento immediatamente dopo la decisione del Tribunale, eliminando la possibilità di interagire con il reo. Victim Support Europe supporta fortemente queste misure e incoraggia tutti gli Stati Europei a considerare lo sviluppo di procedure simili.

6.13 ASSISTENZA TRANSNAZIONALE

Gli stati membri dell'Unione Europea dovrebbero cooperare per agevolare dei diritti di protezione più efficaci, la partecipazione e la capacità delle vittime di poter accedere ai loro diritti durante il procedimento penale¹⁰⁹. Attraverso l'utilizzo di strumenti internazionali e regionali legati a faccende civili e penali, accordi *cross-border* o qualsiasi altra misura e cooperazione dovrebbero mirare a¹¹⁰:

- Prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di comportamento criminale
- Proteggere e fornire assistenza alle vittime di reato
- Condurre investigazioni e processi
- Rinforzare giudizi civili e penali rilevanti, inclusi gli ordini di protezione attivati dalle autorità giudiziarie degli altri Stati Membri EU

Per raggiungere questi obiettivi, la cooperazione è necessaria in una vasta gamma di aree, come:

- Cooperazione tra le Forze di Polizia - assicurando che la vittima possa denunciare il reato nella propria lingua alla Polizia della nazione di residenza, che coopererà con la Polizia della nazione in cui il reato è stato commesso;
- Raccolta delle prove a livello transnazionale - gli stati europei dovrebbero cooperare per garantire che le prove raccolte in una nazione siano utilizzate anche nei processi penali di altri Stati. Ci sono una serie di strutture legislative che mirano a migliorare la velocità e l'efficienza della cooperazione giuridica transnazionale, come ad esempio il Mandato di Arresto Europeo¹¹¹, il Mandato Europeo di Ricerca delle Prove¹¹², l'Ordine Europeo di Indagine Penale¹¹³ e la Mutua Assistenza Giudiziaria¹¹⁴
- Dichiarazione transnazionale delle dichiarazioni – gli Stati Europei dovrebbero cooperare per garantire alle vittime/testimoni di reato di poter testimoniare dalla loro nazione di residenza, ad esempio utilizzando strutture di video-conferenza
- Servizi di supporto – la Polizia e sistemi nazionali di supporto alle vittime dovrebbero essere in grado di informare e, quando appropriato, indirizzare le vittime ai servizi disponibili nelle loro nazioni di residenza

Victim Support Europe mira ad aiutare ogni ente giudiziario o vittima individuale, cercando gli accessi ai servizi di supporto in Europa.

6.14 DICHIARAZIONI DELLE VITTIME PRIMA DELLA SENTENZA

In molte nazioni europee, le vittime di reato hanno il diritto di fornire una propria “dichiarazione sull’impatto che il reato ha avuto su di loro”, fornendo informazioni alla Corte su come/quanto il reato abbia influenzato emotivamente, concretamente e finanziariamente le loro vite. Il Victim Support Europe supporta l’introduzione di queste dichiarazioni e incoraggia gli Stati Europei a considerare come potrebbero essere implementate più efficacemente nei loro sistemi di giustizia nazionali.

Le vittime dovrebbero avere il diritto di fornire la loro dichiarazione in ogni momento prima dell’emissione della sentenza e che le informazioni fornite fossero prese in considerazione dai giudici e dagli uffici che emetteranno le successive disposizioni. Dato che può passare molto tempo tra la commissione di un reato e l’ascolto in tribunale del caso, le vittime dovrebbero avere il diritto di aggiornare le loro dichiarazioni nel caso in cui non fossero più valide. Alle vittime dovrebbe essere

7. Processo di appello

Se un caso viene appellato, vengono comunque applicati gli stessi diritti per le vittime di reato, come spiegato nel capitolo 6.

Questi includono:

- Diritto di informazione – le vittime dovrebbero essere tenute informate su quello che succede riguardo al caso, incluse tutte le tempistiche e il luogo del nuovo processo, le decisioni prese sul caso, i risultati finali e le motivazioni dietro la scelta della sentenza e delle disposizioni. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo da poter essere comprese o nel caso non lo fossero dovrebbero essere chiamati traduttori e interpreti
- Diritto di protezione – dovrebbero essere prese misure atte a proteggere la vittima e ogni familiare da danni, intimidazioni, vittimizazioni ripetute e secondarie e anche da danni psicologici ed emotivi. Il contatto tra la vittima e l'accusato dovrebbe essere evitato e solo i dettagli rilevanti per il caso dovrebbero essere divulgati
- Diritto ad una valutazione individuale – le vittime dovrebbero ricevere una valutazione individuale tempestiva per identificare eventuali necessità e bisogni, dato che gli stessi potrebbero essere cambiati dal processo precedente
- Diritto a misure speciali durante la testimonianza – alle vittime che testimoniano dovrebbe essere dato accesso a misure speciali, in accordo con le loro necessità
- Diritto alla privacy – non dovrebbe essere pubblicato senza il consenso della vittima e della famiglia, nessun dettaglio riguardante il caso e nessuna fotografia della vittima
- Assistenza transnazionale – come per il precedente processo, qualsiasi assistenza transnazionale dovrà essere fornita per assicurare alla vittima la partecipazione al processo di appello
- Diritto ai servizi di supporto – la vittima dovrebbe ricevere supporto prima, durante e dopo il processo d'appello. I servizi di supporto dovrebbero inoltre essere disponibili ad offrire assistenza e informazioni nel medesimo giorno della sentenza di appello

8. Oltre il processo

8.1 DIRITTO DI PROTEZIONE

Una volta concluso il processo, potrebbe essere necessario la protezione della vittima, dei testimoni o di qualsiasi familiare degli stessi. Ad esempio, qualsiasi persona che testimonia in tribunale potrebbe essere a rischio intimidazioni da parte dell'accusato o persone a lui collegate (come amici o familiari). Ogni preoccupazione della vittima o della sua famiglia dovrebbe essere presa seriamente e la Polizia dovrebbe condurre una valutazione dei rischi per determinare se e quali misure protettive applicare per proteggere la vittima o chiunque altro soggetto a rischio.

8.1.1 CONTATTO INDESIDERATO DA PARTE DELL'ACCUSATO

Victim Support Europe ha gestito molte situazioni per le quali l'accusato continuava ad avere contatti con la vittima durante l'attuazione della pena. Alcuni esempi di esperienze stressanti per la vittima sono l'invio di messaggi, chiamate o utilizzo dei social network per contatti con la vittima. Nei casi di stalking, il mantenimento di un contatto è una modalità per l'accusato per perpetrare il comportamento intimidatorio e per controllare la vittima. Le Nazioni Europee dovrebbero implementare procedure per le quali il contatto non voluto dalla vittima possa essere completamente controllato ed eliminato. Ad esempio, se una vittima informa il carcere che l'accusato è riuscito a contattarla, la direzione dell'istituto penitenziario dovrebbe aggiungere il numero della vittima all'interno della lista dei contatti bloccati, ovvero rendere il numero della vittima inaccessibile da qualsiasi telefono interno al carcere. Le lettere indirizzate alla vittima dovrebbero essere confiscate. L'utilizzo di cellulari e internet dovrebbe essere monitorato per eliminare tutti i contatti indesiderati. Se richiesto dalla vittima, potrebbe essere utile che i Giudici, con l'utilizzo di sentenze e disposizioni, obblighino il condannato ad astenersi dal contattare la vittima. La vittima dovrebbe ovviamente essere informata sulle modalità di denunce di eventuali violazioni di tali condizioni.

8.2 DIRITTO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Il diritto della vittima all'informazione continua anche dopo il processo. È inoltre necessario assicurarsi che la vittima continui a collaborare ai procedimenti penali riguardanti il suo caso anche dopo la conclusione del processo. Seguono due aree che gli Stati Europei dovrebbero considerare al fine di adempiere al diritto di informazione e partecipazione delle vittime.

8.2.1 INFORMAZIONE – ESITO DEL PROCESSO

La vittima dovrebbe essere informata dell'esito del processo, inclusa la sentenza. Essa dovrebbe inoltre ricevere una spiegazione in merito al raggiungimento della sentenza¹¹⁵. Nel caso in cui la vittima non concordi con la sentenza, deve essere reso noto ad essa il motivo che ha portato a quella decisione.

La vittima dovrebbe essere informata su qualsiasi vincolo e requisito compreso nella sentenza. Ad esempio, se parte della sentenza include una restrizione della libertà personale e il divieto di contattare la vittima o di essere in una certa zona a una certa ora, la vittima ne dovrebbe essere informata e dovrebbe sapere a chi poter denunciare eventuali infrazioni. Questo è importante per due ragioni: primo, perché la vittima si trova in una buona posizione per denunciare eventuali infrazioni. Secondo, questa modalità assicurerà alla vittima che ogni comportamento scorretto da parte del condannato sarà monitorato, riconosciuto e saranno presi provvedimenti.

Oltre alle informazioni riguardanti i parametri della sentenza, la vittima dovrebbe essere informata su come sarà applicata la sentenza nella pratica. Ad esempio, se l'accusato è condannato alla detenzione in carcere, la vittima dovrebbe essere informata di eventuali possibilità di rilascio o della possibilità di scontare la pena su licenza: questo aiuterà ad assicurare alla vittima aspettative realistiche su come si applica la sentenza nella pratica.

8.2.2 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE – RILASCIO DELL'ACCUSATO

Se l'accusato richiede il rilascio anticipato o un processo formale ha decretato il rilascio sulla parola dell'accusato, la vittima ne dovrebbe essere preventivamente informata¹¹⁶. La vittima deve anche avere la possibilità di comunicare con l'organismo che ha decretato la decisione di rilascio. Durante queste comunicazioni con l'ente in questione, la vittima dovrebbe essere in grado di sollevare preoccupazioni riguardanti la sua incolumità, come ad esempio nel caso in cui essa sia preoccupata dall'incontro col condannato, o che l'accusato la contatti e la maltratti. Queste preoccupazioni dovrebbero essere tenute in considerazione dall'ente che si occupa della sentenza, ed eventuali misure dovrebbero essere attuate se necessario. Ad esempio, se l'accusato viene rilasciato sulla parola nonostante le paure evidenziate dalla vittima, dovrebbero essere definite particolari regole restrittive collegate alle condizioni di

rilascio. Al reo dovrebbe essere impedito il contatto con la vittima o di frequentare i luoghi in cui la vittima lavora o vive. Una volta presa la decisione di rilascio di un detenuto, la vittima dovrebbe esserne informata. Molte nazioni europee attuano varie disposizioni sulle modalità di informazione alle vittime. Victim Support Europe crede che, salvo disposizioni contrarie, tutte le vittime dovrebbero ricevere informazioni riguardanti il rilascio dell'autore di reato, non solo le vittime di casi con un rischio che risulta essere certificato o con sentenze di reclusione prolungate. Bisognerebbe talvolta prestare attenzione a come vengono fornite le informazioni: una lettera formale con tali informazioni potrebbe confondere e mettere in difficoltà la vittima, sarebbe quindi meglio che tale lettera fosse seguita da una chiamata o da una comunicazione di un centro di supporto alle vittime, così la vittima potrebbe discutere misure pratiche per rinsaldare la propria sicurezza.

8.3 DIRITTO AI SERVIZI DI SUPPORTO VITTIME

Tutte le vittime hanno il diritto di accedere ai servizi di supporto in caso di necessità: prima durante e dopo i procedimenti penali¹¹⁷. Dover partecipare al procedimento penale, ad esempio testimoniando, può essere molto traumatico per le vittime/testimoni e potrebbero averne bisogno per affrontare qualsiasi sentimento dovuto alla situazione di vittimizzazione. In certi casi, le vittime sono in disaccordo con l'esito del processo e potrebbero necessitare di assistenza per affrontare qualsiasi sentimento di ingiustizia e rivittimizzazione.

Il rilascio dell'accusato è un ulteriore momento nel quale le vittime potrebbero sentirsi particolarmente vulnerabili e a rischio di intimidazioni e vittimizzazioni. I servizi di supporto alle vittime possono aiutare a rassicurare la vittima e possono fornire informazioni sui rischi e su come prevenire le varie forme di vittimizzazione e intimidazione.

Per assicurare l'accesso ai servizi di supporto alle vittime e ai testimoni, gli organismi di giustizia criminale in contatto con le vittime durante il procedimento dovrebbero prestare attenzione alle reazioni delle vittime e se necessario indirizzarle a tali servizi. Misure di indirizzamento possono ad esempio essere condotte tra la Procura, gli Uffici Giudiziari e i Servizi di Supporto per assicurarsi che chiunque sia in ansia o agitazione a causa del processo possa usufruire di un tempestivo ed efficiente accesso ai servizi di supporto.

9. Risarcimento da parte dello Stato

9.1 FONDO COMPENSATIVO NAZIONALE

Come menzionato nel capitolo 6.12, le nazioni europee hanno differenti normative riguardanti il risarcimento nella fase successiva al reato. Questa compensazione può ad esempio ricadere sull'accusato, su compagnie assicurative o su fondi pubblici. Molti trattati sono stati sviluppati per formalizzare il diritto di compensazione della vittima. La “*Convenzione del Consiglio d'Europa sul Risarcimento delle Vittime di Crimini Violenti del 1983*” dichiara che dove il risarcimento alle vittime non sia pienamente garantito da altre risorse, lo Stato dove il crimine è stato commesso deve risarcire¹¹⁸:

- a) a) Coloro che hanno subito danni fisici e disabilità direttamente attribuibili a un reato di violenza intenzionale
- b) b) Le persone a carico di coloro che sono deceduti a causa di un crimine

La Convenzione chiarisce che la compensazione dovrebbe come minimo coprire la perdita di stipendio, le spese mediche e ospedaliere, le spese dei funerali e il mantenimento di coloro che risultavano a carico della vittima¹¹⁹. Per evitare un doppio risarcimento, lo Stato detrarrà, dal risarcimento dato, qualsiasi quantità di denaro ricevuta dal reo, dall'assicurazione, dalla previdenza sociale o da qualsiasi altra fonte¹²⁰.

Nel 2004, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva *2004/08/EC relativa al Risarcimento delle Vittime di Reato*. La Direttiva tratta specificatamente la disciplina del risarcimento in casi di rilevanza transnazionale, dove un residente di uno Stato Membro sia stato vittimizzato in un altro Stato Membro EU. Viene infatti richiamata la Convenzione del 1983 la quale afferma che è lo Stato in cui viene commesso il crimine che dovrà risarcire¹²¹. Le vittime possono rivolgersi per il risarcimento, sia alla nazione di residenza che a quella in cui è avvenuto il reato¹²². A tutti gli Stati Membri è richiesto di stabilire una o più autorità responsabili per il risarcimento¹²³.

La Direttiva *2004/08/EC relativa al Risarcimento delle Vittime di Reato* chiede che tutti gli Stati Membri dell'EU stabiliscano un piano di compensazione per le vittime di reati violenti intenzionali commessi nei loro territori. Il piano deve *garantire un equo e appropriato risarcimento alle vittime*¹²⁴. Le regole per accedere al risarcimento in casi transnazionali dovrebbero funzionare secondo i medesimi principi adottati dagli Stati Membri per i piani di risarcimento riguardanti le vittime di reati violenti commessi nei loro rispettivi territori. Non viene tuttavia specificato cosa si intenda per “equo” ed “appropriato” risarcimento. Prendendo spunto da altri trattati si evince che, la restituzione dovrebbe, quando possibile, riportare la vittima alla situazione

originale (prima che il reato venisse commesso) e il risarcimento dovrebbe essere appropriato e proporzionato alla gravità della violazione e alle circostanze di ogni singolo caso in esame. Il calcolo di cosa sia appropriato e proporzionato dovrebbe, di base, considerare¹²⁵:

- Il danno fisico e mentale
- Le opportunità perse, incluso il lavoro, l'educazione e i benefici sociali
- Il danno materiale e la perdita di guadagno, inclusa la perdita di potenziali guadagni
- I danni morali
- Le spese legali o l'assistenza specializzata, i medicinali e il servizio medico, i servizi sociali e psicologici

Victim Support Europe sollecita ogni Stato Europeo a garantire che i loro sistemi di risarcimento nazionale siano efficienti ed efficaci nel risarcimento post-reato, indifferentemente dalla nazionalità dell'accusato e dallo Stato in cui è stato commesso il reato. Il processo applicativo dovrebbe essere trasparente e attivato prestando attenzione alle condizioni finanziarie e amministrative della vittima. Le decisioni e richieste di risarcimento dovrebbero essere comunicate alla vittima tempestivamente, senza ritardi.

9.2 DIRITTO DI INFORMAZIONE – COMPENSAZIONE

Le Nazioni Europee hanno diversi sistemi di risarcimento che coprono una serie di spese; mentre certi sistemi nazionali sono limitati al risarcimento di danni fisici, altri ricoprono la perdita di guadagno, la sofferenza e il dolore emotivo, altri invece coprono costi riguardanti il crimine, come ad esempio la sostituzione di vestiti, occhiali, ecc.. Inoltre, certi piani di risarcimento coprono anche spese per l'adattamento strutturale dell'ambiente domestico, in caso la vittima abbia subito danni e infortuni fisici severi e invalidanti.

Per le vittime che ricevono un risarcimento, un requisito spesso basilare è che le stesse denuncino il crimine alla Polizia. Nel loro primo contatto con il sistema penale dovrebbero essere informate di qualsiasi piano risarcitorio, come e dove addire a tale sistema e ad informazioni più dettagliate¹²⁶. Ogni requisito necessario per ottenere la compensazione dovrebbe essere esaurientemente spiegato in modo da poter essere capito e compreso da ogni singola vittima¹²⁷.

9.3 ASSISTENZA APPLICATA ALLA COMPENSAZIONE DEL DANNO PROVOCATO DAL REATO

Tutte le Nazioni Europee dovrebbero assicurarsi di avere un ente/organizzazione in grado di assistere le vittime che desiderano accedere alla compensazione del danno causato dal reato¹²⁸. Alle vittime dovrebbe essere dato libero accesso ad assistenza gratuita per la compilazione del modulo di richiesta di tale risarcimento. In molte Nazioni Europee, i servizi di supporto alle vittime forniscono, inoltre, ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità del sistema risarcitorio¹²⁹.

10. Giustizia Riparativa

La giustizia riparativa comprende una vasta gamma di servizi. Essa include una gamma di svariate misure applicabili prima o in parallelo ai diversi momenti del procedimento penale. Le misure di giustizia riparativa possono risultare molto più gratificanti per la vittima, la quale potrebbe ad esempio comprendere meglio le ragioni per cui l'accusato ha commesso il crimine. Potrebbero inoltre permettere all'accusato di scusarsi e assumersi le responsabilità del crimine, dando alla vittima la possibilità di alleviare i sentimenti di colpevolezza, vergogna o rabbia che potrebbero susseguire al reato. La partecipazione della vittima potrebbe anche evitarle sentimenti di estraniamento, che risultano abbastanza comuni nei contesti giudiziari formali. La vittima potrebbe avere l'opportunità di ottenere informazioni dall'accusato che altrimenti non sarebbero disponibili, nonché di richiedere allo stesso la riparazione del danno. Inoltre, alcune vittime potrebbero valutare l'opportunità di trasmettere le loro esperienze riguardanti il reato, aiutando così a raggiungere una consapevolezza costruttiva sulle proprie esperienze. Ad ogni modo, è importante ricordare che le misure di riparazione non sono adatte a tutte le vittime poiché alcune potrebbero sentirsi cariche di responsabilità indesiderate causate dalla necessità di prendere decisioni, il che potrebbe inoltre aumentare le loro paure e metterle a rischio di vittimizzazione secondaria. Altre vittime potrebbero preoccuparsi nel dover vedere l'autore di reato, dispiacersi per l'inadeguato risultato ottenuto o sentirsi trattati senza rispetto ed essere successivamente ri-vittimizzate dal processo riparatorio. E' quindi importante spiegare dettagliatamente il processo di giustizia riparativa alla vittima e assicurarsi che la stessa abbia aspettative realistiche prima di prendere la decisione di partecipare o meno a tale progetto.

10.1 COME PUO' FUNZIONARE NELLA PRATICA LA GIUSTIZIA RIPARATIVA?

Il processo di giustizia riparativa può essere intrapreso sia dall'accusato che dalla vittima. Se l'accusato esprime il desiderio di partecipare alle misure di riparazione come ad esempio la mediazione vittima-reo, la vittima dovrebbe esserne informata attraverso le organizzazioni di supporto vittime o dai servizi di mediazione che si occupano di tale compito. Una vittima dovrebbe inoltre essere in grado di esprimere il suo interesse al progetto riparativo attraverso agenzie di mediazione o attraverso l'autorità giudiziaria che lavora con il reo.

La partecipazione della vittima a un qualsiasi sistema riparativo deve essere volontaria e questo implica il fatto che la vittima sia a conoscenza dei rischi e dei benefici necessari a prendere una decisione sulla sua partecipazione o meno. Questo vuol dire anche che fattori come lo sbilancio

di potere, età, maturità, incapacità della vittima potrebbero limitare o ridurre la sua abilità di prendere una buona decisione o potrebbero pregiudicare esiti positivi per la vittima; tutti questi fattori andrebbero presi in considerazione prima di offrire misure di giustizia riparativa.

Se una vittima sceglie di non prenderne parte, tale scelta non dovrebbe essere utilizzata come fattore aggravante durante il giudizio dell'accusato, dato che potrebbe potenzialmente far sentire alcune vittime in colpa o caricate di responsabilità.

10.2 STANDARD MINIMI PER LE MISURE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Certi standard minimi e valutazioni dovrebbero essere attuati allorché vengano fornite misure di giustizia riparativa, per assicurarsi che la vittima non sia vittimizzata a seguito del processo riparativo. La *“Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato”* richiede agli Stati Membri di *“adottare misure di salvaguardia della vittima da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazioni e rappresaglie¹³⁰”*, questo dovrebbe essere applicato ogni volta che si forniscono servizi di giustizia riparativa.

Tutte le vittime reagiscono in modo differente al reato e hanno necessità e desideri differenti sui servizi che dovrebbero ricevere. Per questo ogni modello deve essere flessibile, progettato tenendo la vittima al centro e cooperando con i servizi di supporto vittime¹³¹. Alle vittime dovrebbe essere concesso il supporto prima durante e dopo la pratica riparativa per prevenirne implicazioni dannose come la vittimizzazione, e quindi non solo per preparare la vittima a tali misure¹³². Sotto segue un riassunto degli standard che il Victim Support Europe crede debbano essere rispettati quando si forniscono misure di giustizia riparativa.

- Consenso libero e informato - L'offerta di misure di giustizia riparativa dovrebbe essere fatta da persone competenti nel riconoscere il diverso impatto di tale offerta sulle vittime di reato. Le vittime dovrebbero essere informate su dove possono accedere a supporti e consigli indipendenti. La pratica suggerisce che le vittime dovrebbero avere minimo 3 settimane per decidere se accettare o meno l'offerta delle misure riparative

- Focus sulla vittima - L'obiettivo principale delle misure di giustizia riparativa dovrebbe essere il rispetto del benessere e degli interessi della vittima. Esistono una

serie di misure messe in atto per informare il reo dell'impatto che il reato ha avuto sulla vittima, con l'obiettivo generale di ridurre le offese successive. Queste hanno il potenziale di focalizzarsi maggiormente sui bisogni del colpevole che su quelli della vittima. Victim Support Europe crede sia importante che le misure di giustizia riparativa abbiano quali interessi primari quelli della vittima. Le misure dovrebbero mirare al rispetto della sofferenza provata a seguito del reato e fare in modo di evitare danni futuri

- **Assunzione di colpevolezza da parte dell'accusato** - Le misure di giustizia riparativa dovrebbero essere offerte solo in situazioni nelle quali il reo ha riconosciuto i fatti principali del caso e ha accettato di assumersi la colpa per quello che ha commesso

- **Supporto e rappresentanza** - Attraversare un percorso di giustizia riparativa spesso comprende la discussione di aspetti del crimine che potrebbero portare a galla ricordi traumatici alla vittima. Le vittime di reato dovrebbero quindi usufruire di supporto prima, dopo e durante la partecipazione alle misure riparative per limitare i rischi di qualsiasi danno o ri-vittimizzazione dovuta a tale processo

- **Professionisti competenti** - Le persone che agevolano le misure di giustizia riparativa dovrebbero essere formate con nozioni sulla risoluzione del conflitto, tenendo conto delle necessità della vittima. E' importante che il training sulla consapevolezza delle vittime sia fornito da esperti indipendenti che abbiano esperienza lavorativa con vittime di reato e senza interessi sull'esito di tali misure

- **Scelta del processo** - Alle vittime che preferiscono non incontrare il reo dovrebbe essere data la possibilità di mediazione indiretta o qualsiasi altra misura adeguata

- **Confidenzialità** - Le informazioni divulgate durante il percorso di giustizia riparativa dovrebbero rimanere confidenziali e non divulgate, eccezion fatta nel caso in cui venga accettato da entrambe le parti

- **Accordo volontario** - Qualsiasi accordo tra le parti dovrebbe essere raggiunto volontariamente

- **Durata** - Dovrebbe essere previsto più di un incontro per permettere alla vittima di riflettere sulle informazioni ricevute

- **Mantenere la vittima informata** - Le vittime che hanno preso parte a misure di giustizia riparativa dovrebbero essere mantenute informate sugli sviluppi e sulle reazioni dell'autore di reato in merito ai termini concordati

- **Monitoraggio** - Dovrebbe essere progettato per fornire informazioni che siano utili a entrambe le parti e comunicate in circostanze dove il supporto sia disponibile

- **La partecipazione dei servizi per vittime** - Dovrebbe essere promossa

11. Conclusioni

Le vittime di reato hanno ricevuto ultimamente maggiore attenzione nell'agenda politica dell'Unione Europea. Le vittime vengono specificamente menzionate nel *Programma Europeo di Stoccolma (2010-2014)*¹³³ e le *Conclusioni del Consiglio sulla strategia per assicurare l'adempimento dei diritti e il miglioramento del supporto alle persone che restano vittime di reato all'interno dell'Unione Europea*¹³⁴ evidenziano che successivi sviluppi nel supporto vittime, formazione dei professionisti e crescente consapevolezza pubblica riguardante il supporto vittime sono particolarmente importanti. Ulteriori avanzamenti legislativi includono in particolare la "*Direttiva Europea che stabilisce standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione per le vittime di reato*"¹³⁵ (2012), come anche la "*Tabella di marcia di Budapest per il rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime, in particolare durante il processo penale*"¹³⁶. Rimane da vedere come questi sviluppi impatteranno sulla diffusione pratica dei servizi e dei diritti alle vittime di reato in Europa. Victim Support Europe ha giocato un ruolo attivo nello sviluppo della Direttiva EU, fornendo informazioni sui casi specifici ed esempi riguardanti gli ostacoli affrontati dalle vittime nell'accesso ai loro diritti. Sono state inoltre spiegate le implicazioni pratiche di nuove proposte e di emendamenti riguardanti i diritti contenuti. In questo documento, Victim Support Europe ha riassunto l'input nello sviluppo della Direttiva e ha fornito una gamma di esempi pratici su come i nuovi diritti, e qualsiasi loro applicazione, possano essere implementati a livello pratico. Si spera che possa quindi essere usato come fonte di ispirazione dagli Stati Membri EU che cercheranno di implementare la nuova Direttiva e per qualsiasi nazione europea che cercherà di valutare e implementare le proprie metodologie di interazione con le vittime di reato. Non si potrà mai rimuovere l'esperienza del reato, ma prestando attenzione alle necessità delle vittime, si potrà migliorare la loro esperienza di giustizia rendendo la loro avventura nel sistema giudiziario più facile e accomodante possibile. Offrire diritti e servizi alle vittime nella fase successiva al reato è fondamentale per la creazione di un'Unione Europea dove libertà, sicurezza e giustizia siano una realtà per tutti.

Note di chiusura

- 1 Considerando (9), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 2 Si prega di visitare il sito <http://www.unrol.org/files/BASICP-4.PDF>
- 3 Si prega di visitare il sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0220:EN:NOT>
- 4 COM(2004)54 finale/2 e COM(2009)166 finale
- 5 Le Vittime in Europa – relazione finale, Victim Support Europe, 2009 http://victimsupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files_mf/1366024288VinE_Final_Report_EN.pdf Il progetto Vittime in Europa (VinE) ha valutato l'implementazione della Decisione Quadro, sia in relazione alla trasposizione legislativa e l'impatto operativo sulla capacità delle vittime di accedere ai propri diritti nella pratica. Il progetto è stato promosso da APAV e condotto in cooperazione con INTERVICT, Università di Tilburg. Il progetto contiene input da una gamma di soggetti interessati, organizzazioni di supporto alle vittime e operatori di giustizia penale in ogni Stato Membro dell'Unione Europea
- 6 Si prega di visitare il sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF>
- 7 Articolo 2 e considerando (19) Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 8 Articolo 1 e considerando (9) Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 9 Articoli 3, 4, 6, 7, considerando (26) e (34) Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 10 Articoli 8, 9 e considerando (37), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 11 Articoli 10, 13, 14, considerando (34) e (47), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 12 Articoli 18, 19, 20, 21, considerando (52) (53) e (54), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 13 Articoli 22, 23, 24, considerando (55), (56), (57) e (58), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 14 Articolo 4, 17 e considerando (51), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 15 Articolo 25 e considerando (61), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 16 Articolo 27, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 17 Articolo 1, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 18 considerando (19), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 19 considerando (12), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 20 Articolo 2, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 21 Articoli 4 e 6, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 22 Considerando (21) e articolo 3, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 23 Articolo 4 (1) (i), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 24 Articolo 25, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 25 Considerando (9), (15) e articolo 1, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 26 Considerando (64), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 27 Considerando (52), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 28 Per maggiori informazioni sugli Ordini di Protezione Europea, si prega di visitare il sito <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20111213IPR33945/html/Parliament-endorses-EU-wide-protection-for-crime-victims> e http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011_0560+0+DOC+XML+V0//EN
- 29 Per maggiori informazioni su EUCPN si prega di visitare il sito <http://www.eucpn.org/index.asp> Molti Stati Membri hanno anche creato Autorità Nazionali di Prevenzione del Crimine. Per esempio, in Svezia, il Consiglio Nazionale Svedese per la Prevenzione del Crimine <http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home.html> lavora per ridurre il crimine e per migliorare i livelli di sicurezza nella società attraverso la produzione di dati e diffondendo la conoscenza sul crimine e sulla prevenzione del crimine.
- 30 Considerando (21), (26) e articolo 4, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 31 Considerando (10), (62) e articolo 26, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 32 Articolo 17, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 33 Articolo 5 e 17, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 34 Considerando (51), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 35 Considerando (37), (38), (39), (40) e articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 36 Articolo 9, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 37 La Strategia di Victim Support Europe 2012-2015
- 38 Articolo 9, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 39 Questo punto di vista è stato supportato dal *Comitato Socio-Economico Europeo* nella sua relazione sulle *Direttive Europee* che stabiliscono gli standard minimi sui diritti, supporto e protezione delle vittime di reato. L'opinione del *Comitato Socio-Economico Europeo sulla Comunicazione da parte della Commissione al Parlamento Europeo, il Consiglio, il Comitato Socio-Economico e il Comitato delle Regioni- Rafforzamento dei diritti delle vittime* nella EU COM (2011)274 finale e nella Proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i minimi standard sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato COM (2001)275 finale-2011/0129 (COD), sezione 4.5.5
- 40 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 41 *Giustizia dalla prospettiva della vittima* - Risultati del progetto di ricerca in merito ad atteggiamenti punitivi, concetto di giustizia e delle priorità a seguito di un crimine, Victim Support Scotland, 2012
- 42 Maggiori dettagli riguardo ai benefici ed inconvenienti con diverse opzioni di riferimento sono riportati di seguito.
In un sistema *opt-in* (le vittime richiedono attivamente di essere indirizzate ad un centro di supporto):

- Oltre ad accogliere la denuncia del crimine, la Polizia è tenuta a chiedere alla vittima se vuole accedere ai servizi di supporto, il che aggiunge un ulteriore onere alle attività di polizia

- C'è il rischio che l'operatore di Polizia faccia una valutazione soggettiva sulla necessità o meno della vittima di accedere a servizi di supporto basandosi unicamente sui segni visibili. Siccome ogni vittima reagisce diversamente dopo aver subito un reato, l'aspetto esterno ed il modo in cui la vittima si manifesta può non sempre essere un modo affidabile per valutare l'impatto del reato
- Quando il racconto iniziale riferito alla Polizia è condotto sulla scena del crimine, potrebbe essere difficoltoso per la stessa determinare se la vittima possa beneficiare di servizi di supporto o meno. Vincoli di tempo, disturbi di sottofondo o la presenza dell'indagato potrebbe anche rendere difficile alla Polizia l'offrire alla vittima il contatto di servizi di supporto
- La Polizia potrebbe non essere pienamente informata riguardo la gamma di servizi offerti e i benefici che tali servizi potrebbero portare alla vittima stessa
- La maniera in cui la Polizia fa le domande può dissuadere la vittima dal prendere in considerazione le offerte dei servizi di supporto, per esempio formulazioni come "Non intende affrontare il problema?" o "Non ha bisogno di nessun servizio di supporto, è vero?" rischiano di far diminuire il numero delle vittime che accettano l'offerta di supporto
- Le vittime dei crimini potrebbero non percepire l'impatto completo del reato prima di giorni, settimane, mesi o anni dopo l'evento. Altri eventi che non sembrano correlati come, ad esempio, un improvviso lutto, potrebbero portare la memoria alla precedente vittimizzazione. Non è quindi sempre possibile determinare l'impatto e il livello di sofferenza causato dal reato attraverso una prima valutazione sulla scena del crimine
- Se la decisione di inviare o meno una vittima ad un servizio di supporto è presa individualmente dagli agenti di Polizia, le pratiche di invio differiranno tra i differenti Stati Membri dell'Unione Europea o addirittura tra differenti Forze di Polizia all'interno degli Stati Membri, per cui le vittime in certe zone d'Europa saranno maggiormente invitate ad accedere ai servizi di supporto. Questo porta a diversificazioni nella garanzia alle vittime di accedere al supporto a seguito di un crimine, il che non è in linea con il diritto per tutte le vittime di accedere al supporto in maniera egualitaria, come evidenziato nella Direttiva Europea del 2012 che stabilisce gli standard minimi sui diritti, supporto e protezione delle vittime di reato

In un sistema *opt-out* (le vittime automaticamente rinviate al supporto):

- Tutte le vittime (o specifici gruppi di) sono inviate dalla Polizia ai servizi di supporto, i quali garantiscono il supporto indipendentemente dalla residenza della vittima o dal luogo in cui il reato è stato commesso
- Gli invii automatici sono la migliore via per garantire un rapido accesso ai servizi di supporto – le offerte dovrebbero essere rivolte alle vittime subito dopo la commissione di un crimine
- La vittima è totalmente informata del processo di invio e può in qualsiasi momento rifiutarlo
- Dopo la segnalazione al centro di supporto, la vittima può decidere se accettare o meno l'offerta di supporto. Questo processo assicura che la decisione venga presa dal soggetto interessato sulla base delle informazioni fornite dal servizio di supporto alla vittima, non dall'agente di Polizia che registra il crimine

- 43 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 44 J. van Dijk, R. Manchin, J. van Kesteren, S. Nevala & G. Hideg, L'Onere della Criminalità nell'Unione Europea; Analisi Comparata del Crimine Europeo e Sondaggio sulla Sicurezza (EU ICS) 2005 <http://www.europeansafetyobservatory.eu/downloads/EUICS%20The%20Burden%20of%20Crime%20in%20the%20EU.pdf>
 45 Ibid, p. 71-72. Si prega di notare che le ragioni sono date dalle vittime stesse e non sono basate sulle categorie del crimine
 46 Ibid
 47 Articolo 5, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 48 La Corte Europea dei Diritti Umani ha ripetutamente affermato che le vittime hanno il diritto ad approfondite, effettive e tempestive indagini e processi. Questo principio è ben radicato nella giurisprudenza e la Corte ha utilizzato una serie di articoli della Convenzione Europea sui Diritti Umani (ECHR) sotto il quale i diritti delle vittime sono inglobati. Per esempio questi diritti sono inseriti sotto l'articolo 13 ECHR; altre volte si ritiene che costituiscano ciò che la Corte chiama un arto procedurale di alcuni articoli della Convenzione. Non vi è ad oggi un numero considerevole di tali arti procedurali, compresi gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura), 4 (proibizione del lavoro forzato o per schiavitù), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione).
 49 Articolo 6, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 50 Ibid
 51 Ibid
 52 Ibid
 53 Articolo 22, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 54 Ibid
 55 Articolo 23 e 24, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 56 Considerando (21) e articolo 3, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 57 Considerando (34), (35) e articolo 7, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 58 Articolo 18, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 59 Articolo 19, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 60 Come evidenziato nell'Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
 61 Giustizia dalla prospettiva della vittima - Risultati del progetto di ricerca in atteggiamenti punitivi e priorità in seguito al crimine, Victim Support Scotland, 2012

- 62 Considerando (52), (53) e articolo 18-24, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 63 Articolo 23, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 64 Sebbene l'articolo 23, prevede solamente il diritto per le vittime che sono identificate come aventi esigenze specifiche di protezione, Victim Support Europe crede che questo diritto dovrebbe essere esteso a tutte le vittime di reato
- 65 Ibid
- 66 Ibid
- 67 Articolo 1(2), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 68 Articolo 22, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 69 Considerando (54) e articolo 21, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 70 Opinione del Comitato Europeo Socio-Economico in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, il Consiglio, il Comitato Socio-Economico e il Comitato delle Regioni- Rafforzare i diritti delle vittime nell' EU COM (2011)274 finale e sulla Proposta per la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato COM(2001)275 finale - 2011/0129 (COD), sezione 4.3.11
- 71 Considerando (37) articolo 8 e 9, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 72 Strategia del Victim Support Europe 2012-2015
- 73 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 74 Articolo 9, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 75 Requisito minimo nell'articolo 9, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 76 Ibid
- 77 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 78 Considerando (37), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 79 Articolo 1, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 80 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 81 Ibid
- 82 Considerando (43) e articolo 11, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 83 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Articolo 47, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
- 84 Articolo 1, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 85 Considerando (55), (56), (57), (58) e articolo 22, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 86 Articolo 22, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 87 Articolo 18, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 88 Articolo 18-24, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 89 Alcune di queste misure sono elencate nell'Articolo 23, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 90 Alcune di queste misure sono elencate nell'Articolo 24, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 91 Articolo 19, 89 Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 92 Considerando (54), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 93 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 94 Articolo 10, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 95 Articolo 4 e 6, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 96 Alcune di queste misure sono elencate nell'Articolo 6, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 97 Considerando (34), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 98 Considerando (21) e articolo 3, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 99 Considerando (34), (35) e articolo 7, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 100 Considerando (35), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 101 Considerando (36), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 102 Articolo 13, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 103 Articolo 14, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 104 Articolo 15, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 105 Articolo 16, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 106 M A Young, The Role of Victim Compensation in Rebuilding Victims' Lives, International Organisation for Victim Assistance
- 107 Ibid
- 108 Ibid
- 109 Articolo 26, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 110 Articolo 62, Convenzione del Consiglio d'Europa nella prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e violenza domestica
- 111 Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_en.html

-
- 112 Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito <http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008F0978:EN:NOT>
- 113 Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:165:0022:01:EN:HTML>
- 114 Per maggiori informazioni si prega di visualizzare la Convenzione Europea dell'Assistenza Reciproca in Questioni Criminali tra Stati Membri dell'Unione Europea http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33108_en.htm
- 115 Articolo 6, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 116 Ibid
- 117 Articolo 8, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 118 Articolo 2, Consiglio della Convenzione d'Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
- 119 Articolo 4, Consiglio della Convenzione d'Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
- 120 Articolo 9, Consiglio della Convenzione d'Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti
- 121 Articolo 2, Direttiva 2004/08/EC relativa al risarcimento delle vittime di reati
- 122 Articolo 1, Direttiva 2004/08/EC relativa al risarcimento delle vittime di reati
- 123 Articolo 3, Direttiva 2004/08/EC relativa al risarcimento delle vittime di reati
- 124 Articolo 12, Direttiva 2004/08/EC relativa al risarcimento delle vittime di reati
- 125 Principi base e Linee Guida sul Diritto a un Rimedio e una Riparazione per le Vittime di Gravi Violazioni della Legge Internazionale sui Diritti Umani e sulle Violazioni Gravi della Legge Umanitaria Internazionale
- 126 Articolo 4, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 127 Articolo 3 e 7, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 128 Articolo 3, Direttiva 2004/08/EC relativa al risarcimento delle vittime di reati
- 129 Articolo 9(a), Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 130 Articolo 12, Direttiva Europea che stabilisce gli standard minimi sui diritti, sul supporto e sulla protezione delle vittime di reato
- 131 Victim Support Scotland & SACRO, Restorative Justice Joint Action Project (RJJAP), (2009)
- 132 M. Davies, Victim and Mediation, p. 222
- 133 Si prega di visitare il sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF>
- 134 Si prega di visitare il sito http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/110726.pdf
- 135 Si prega di visitare il sito <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF>
- 136 Si prega di visitare il sito http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122529.pdf



VICTIM SUPPORT EUROPE

c/o The Security Center
Rue de la Loi, 235 - Box 27
1040 Brussels

T: (+32) 2 231 01 12
E: info@victimsupporteurope.eu
W: www.victimsupporteurope.eu